



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 58 del 9 Marzo 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Allegati

Si rimette in allegato il **COMUNICATO UFFICIALE N. 120** pubblicato dal S.G.S inerente " Elenco Società autorizzate ad organizzare raduni di selezione ed a sottoporre a prova giovani calciatori"

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato le seguenti Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 10 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Articolo 16 del Decreto "Milleproroghe" convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 - Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D.Lgs n. 36 del 28 febbraio 2021;

CIRCOLARE N. 11 - 2023 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D.Lgs. "correttivo" n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

COMUNICAZIONI DEL COORDINAMENTO FEDERALE CALABRIA

Convocazione CFT Under 13 Maschile - CATANZARO

Con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Catanzaro si comunicano le convocazioni per il giorno Lunedì 13 MARZO 2023, presso il Centro Tecnico Federale LND, via Contessa Clemenza n.1 - 88100 Catanzaro. Gli atleti convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica e un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Sig. Mauro Francesco Tel. 334/7640964 E-mail: cft.catanzaro@gmail.com In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il responsabile organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: Francesco Mauro
 Responsabile Tecnico C.F.T.: Francesco Corosiniti
 Istruttore Under 14 F: Lombardo Davide
 Istruttore Under 14 M: Folino Giuseppe
 Istruttore Under 13 M: Fregola Kevin
 Preparatore dei portieri: Parrotta Francesco
 Allenatore: Morello Francesco
 Medici: Mario Catalano
 Fisioterapisti: Antonio Mazza
 Psicologo: Vittoria Froiio

UNDER 13

Convocazione ore 15:00

Allenamento ore 15:30-17:00

N	COGNOME	NOME	SOCIETA'
1	SALADINO	DOMENICO	ASD ACADEMY LAMEZIA
2	LO CASTO	GIACOMO	ASD ACADEMY LAMEZIA
3	MANGARI	FRANCESCO	ASD ACADEMY LAMEZIA
4	LO GIUDICE	GIUSEPPE	ASD CZ LIDO 2004
5	MARCELLINO	GIUSEPPE	ASD CZ LIDO 2004
6	RAFFAELE	MICHELINO	ASD CZ LIDO 2004
7	STAGLIANO	MATTEO	ASD VIGOR CZ
8	POSCA	DIEGO	ASD VIGOR CZ
9	MURONE	CARLO	ASD CALCIO LAMEZIA
10	TOMAINO	GIUSEPPE	ASD CALCIO LAMEZIA
11	PAPA	FABIO	ASD VIRTUS SOVERATO
12	TIRONE	VINCENZO	ASD VIRTUS SOVERATO
13	BALLADELLI	DAVIDE	ASD VIRTUS SOVERATO
14	TALARICO	ANGELO	ASD VIRTUS SOVERATO
15	FOSSELLA	ANDREA	SSD KENNEDY J.F AQUILE
16	FIMIANO	DAVIDE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
17	MAMMOLITI	DANIELE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
18	SANTORO	SIMONE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
19	SCALZO	PIERPAOLO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
20	TRAPASSO	TOMMASO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
21	LAGONIA	DOMENICO	SSD KENNEDY J.F AQUILE
22	TOLOMEO	SALVATORE	SSD KENNEDY J.F AQUILE
23	MASTROIANNI	PASQUALE	ASD GATTO E LIO
24	PERRI	DOMENICO	ASD GATTO E LIO
25	RUBINO	MATTIA	ASD GATTO E LIO
26	DE MEDICI	LORENZO	NSD PROMOSPORT
27	LIPAROTA	MARCO	NSD PROMOSPORT
28	LAUGELLI	GIUSEPPE	NSD PROMOSPORT
29	MELINA	DOMENICO	U.S GIRIFALCO
30	CATARISANO	DOMENICO	U.S GIRIFALCO
31	VONELLI	DOMENICO	PICC. CAMPIONI DE LUCA
32	SPADAFORA	FRANCESCO	PICC. CAMPIONI DE LUCA
33	SINOPOLI	LUIGI	BADOLATO

Convocazione CFT Under 14 CATANZARO - TORNEO CFT 2023 - FASE REGIONALE

Con riferimento alle attività dei Centri Federali Territoriali si comunicano i convocati per il **“TORNEO CFT 2023 - FASE REGIONALE”** che si terrà giorno **lunedì 13 MARZO 2023**, presso il Centro Tecnico Federale di COSENZA - Viale Magna Grecia.

UNDER 14 (TORNEO CFT 2023)

Convocazione ore 12:30 partenza autobus presso (c/o CFT CATANZARO Via Contessa Clemenza, 1)

Allenamento ore 15:00-16:30 (c/o CFT COSENZA Via Magna Grecia Località Torricelli, 87100 (CS))

N	COGNOME	NOME	SOCIETA'
1	SCALZO	IORE	ASD ACADEMY LAMEZIA
2	ZANI	LUCA	ASD ACADEMY LAMEZIA
3	RONDINELLI	SALVATORE	ASD ACADEMY LAMEZIA
4	MAMMOLA	GIUSEPPE	ASD ACADEMY LAMEZIA
5	NATALI	GABRIELE	ASD REAL MONTEPAONE
6	CERRA	GIOVANNI	ASD REAL MONTEPAONE
7	TROVATO	ANDREA	ASD GATTO E LIO
8	CATALANO	EMANUELE	ASD CZ LIDO 2004
9	PITTELLI	FRANCESCO	ASD VIRTUS SOVERATO
10	POLITANO	SIMONE	ASD VIRTUS SOVERATO
11	PROCOPIO	DAVIDE	ASD VIRTUS SOVERATO
12	PROCOPIO	CHRISTIAN	ASD VIGOR CATANZARO
13	STIRPARO	ANTONINO	ASD GATTO E LIO
14	DE SENSI	GIUSEPPE	ASD CALCIO LAMEZIA
15	ARABIA	FRANCESCO	SSD KENNEDY J.F. AQUILE
16	VATRANO	NICHOLAS	ASD VIGOR CATANZARO
17	DONATO	MASSIMO	ASD SPORTING LAMEZIA

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:	Francesco Mauro
Responsabile Tecnico C.F.T.:	Francesco Corosiniti
Istruttore Under 14 F:	Lombardo Davide
Istruttore Under 14 M:	Folino Giuseppe

Convocazione CFT Under 14 Maschile COSENZA

Con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di Cosenza si comunica l'elenco dei convocati per la giornata di allenamento **13 Marzo 2023 ore 14:30**, presso il Centro Sportivo Real Cosenza in Viale Magna Grecia, 39 - 87100, Cosenza (CS):

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore. Gli/Le atleti/atlete dovranno essere muniti del kit personale di giuoco, un paio di scarpe ginniche, un paio di scarpe da calcio, i parastinchi e kway.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il Responsabile Organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi informazione, contattare il Responsabile Organizzativo:

Lucia Mazzuca cell. 3290783569 email: cft.cosenza@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo CFT:	Lucia MAZZUCA
Responsabile Tecnico CFT/RT/AST:	Francesca STANCATI
Istruttore CFT / AST:	Silvia PUNTILLO
Istruttore CFT / AST:	Paolo Luigi CHIAPPETTA
Istruttore CFT / AST:	Antonio BARATTA
Istruttore CFT / AST:	Francesco RAMUNNO
Istruttore CFT / AST:	Marco BOZZO
Istruttore CFT / AST:	Deborah REDA
Medico:	Giovanni MILANO
Psicologo:	Alessia ALOI
Fisioterapista:	Carmen CARLOMAGNO

CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE**Unico Turno Convocazione Ore 14:30 / Inizio Attività Ore 15.00**

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	BILOTTA	UMBERTO	03/01/2009	MORRONE
2	BITONTI	ANTONIO	25/04/2009	REAL COSENZA
3	BRUNI	LEONARDO	15/04/2009	REAL COSENZA
4	CARPINO	FRANCESCO GIUSEPPE	28/04/2009	SAN.MICHELE DONNICI
5	CECI	LEONARDO	01/12/2009	REAL MONTALTO CALCIO
6	CHIMENTI	FRANCESCO LUIGI	12/08/2009	REAL COSENZA
7	CHIODO	ALDO BENITO	29/08/2009	REAL COSENZA
8	DE LUCA POLITANO	SAMUEL	21/05/2009	POLISPORTIVA BELMONTE
9	DI NARDO MAIO	ALESSANDRO	13/01/2009	SOCCER MONTALTO
10	DI RENDE	VINCENZO	04/01/2009	POLISPORTIVA BELMONTE
11	DIRANE	ADAM	18/08/2009	SOCCER MONTALTO
12	FERRO	ANDREA GIOVANNI	27/01/2009	SOCCER MONTALTO
13	GRISOLIA	ALESSIO MARIA	28/11/2009	REAL MONTALTO CALCIO
14	LATINO	SIMONE	05/04/2009	SOCCER MONTALTO
15	LEONE	DIEGO PIO	14/12/2009	TAVERNA
16	LO GULLO	GIUSEPPE	22/08/2009	MARCA FOOTBALL CLUB
17	PILUSO	MARIO	22/04/2009	MARCA FOOTBALL CLUB

Convocazione CFT Under 14 LOCRI - TORNEO CFT 2023 - FASE REGIONALE

Con riferimento alle attività dei Centri Federali Territoriali si comunicano i convocati per il **"TORNEO CFT 2023 - FASE REGIONALE"** che si terrà giorno **lunedì 13 MARZO 2023**, presso il Centro Tecnico Federale REGGIO CALABRIA Locride. I calciatori convocati dovranno presentarsi presso lo Stadio Comunale "G.R. Macrì" di Via Cusmano, 89044 LOCRI (RC), sede del CFT REGGIO CALABRIA Locride, alle ore 14:30.

Dovranno essere muniti del kit personale di giuoco, oltre parastinchi; un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio, borraccia o bottiglietta d'acqua personale; certificato di idoneità per l'attività agonistica in corso di validità; liberatoria minorenni.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo: Dott. Giuseppe Musolino
Tel. 347/9083009 E-mail: cft.rclocride@gmail.com; (il R.T. Dott. Giuseppe Minnella Tel. 392/6107309).

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione contattando il responsabile organizzativo, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

CONVOCATI CFT REGGIO CALABRIA Locride CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE

N	COGNOME	NOME		SOCIETA'
1	LEPORINI	EMANUELE	06/02/09	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
2	LOMBARDO	FRANCESCO M.	27/02/09	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
3	MARANDO	VINCENZO M.	06/01/09	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
4	SACCO	GABRIELE	11/11/09	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
5	CATALDO	CHRISTIAN	27/03/09	GIOIOSA JONICA U.S.
6	IERINO'	RICCARDO	03/06/09	GIOIOSA JONICA U.S.
7	MAGNOLI	SALVATORE	24/06/09	GIOIOSA JONICA U.S.
8	MARTINO	NICOLO'	03/12/09	GIOIOSA JONICA U.S.
9	TEDESCO	FABIO	20/02/09	GIOIOSA JONICA U.S.
10	BARRANCA	GIUSEPPE	17/10/09	JUVENTINA SIDERNO
11	LEONARDO	VINCENZO	30/01/09	JUVENTINA SIDERNO
12	OPPEDISANO	NICOLA	15/04/09	JUVENTINA SIDERNO
13	SANSALONE	ALESSANDRO	06/04/09	JUVENTINA SIDERNO
14	AMORE	NICOLA	13/03/09	S.E.L.E.S.
15	GALLUZZO	GIUSEPPE	13/02/09	S.E.L.E.S.
16	SGAMBELLURI	COSIMO	03/10/09	S.E.L.E.S.
17	MOLICA	PASQUALE	30/09/09	UNION SIDERNO

CONVOCATI CFT REGGIO CALABRIA CATEGORIA UNDER 14 MASCHILE

N	COGNOME	NOME		SOCIETA'
1	CANDIDO	ANTONINO	17/02/09	GALLICOCATONA
2	DATTOLA	ALESSANDRO	02/04/09	GALLICOCATONA
3	MUSOLINO	GREGORIO	22/02/09	GALLICOCATONA
4	LAROSA	GIOUSE'	27/07/09	POLISPORTIVA PELLARESE
5	ARACRI	ANTONIO	12/01/09	SEGATO
6	BRUNO	GIOVANNI	17/01/09	SEGATO
7	CARUSO	DANIELE	04/04/09	SEGATO
8	CHIAPPETTA	NICHOLAS	26/10/09	SEGATO
9	CRISTIANO	BRUNO	25/07/09	SEGATO
10	CUCUNATO	GIUSEPPE	16/02/09	SEGATO
11	GRANDE	ANTONIO	24/06/09	SEGATO
12	GROSSO	FLAVIO	11/02/09	SEGATO
13	ELIA	NICCOLO'	21/02/09	SEGATO
14	LAGANA'	MANUEL	23/06/09	SEGATO
15	PELLEGRINO	ROCCO	10/09/09	SEGATO
16	PENNA	ELIA	03/06/09	SEGATO
17	FERRARO	GABRIELE	03/12/09	VILLESE 1946

TORNEO UNDER 13 – FAIR PLAY ELITE 2022 / 2023

Modifiche al programma gare

Gara REGGINA 1914 SRL = SEGATO del 19.03.2023 (ore 11.00)

La gara a margine, ratifica accordi intersocietà interessate, viene anticipata a mercoledì 15 marzo 2023, ore 16.30.

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **MARTEDÌ 14 Marzo 2023, alle ore 15.45** presso il Palazzetto dello Sport di Amantea (CS), sito in via Achille Mazza, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^a edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	VERARDI	Francesco	27.04.2006	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
2.	MORABITO	Bruno	04.09.2007	A.S.D.	CITTA DI FIORE C5
3.	CHIAPPETTA	Paolino	17.02.2006	A.S.D.	DOMENICO SPORT
4.	REDA	Luca	02.03.2006	A.S.D.	FUTASAL MORELLI
5.	NARDINI	Marco	07.06.2006	A.S.D.	FUTSAL FORTUNA
6.	LETIZIA	Giorgio	17.11.2006	A.S.D.	GALLINESE DL
7.	PRIOLO	Michele	04.05.2006	A.S.D.	GALLINESE DL
8.	TOSCANO	Francesco	28.01.2006	A.S.D.	GALLINESE DL
9.	ESPOSITO	Federico	12.04.2006	A.S.D.	ICIERRE LAMEZIA
10.	DENTNI	Cristian	05.01.2007	A.S.D.	MM CLUB SPORT
11.	SQUILLACI	Alessandro	11.12.2006	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA
12.	SARACENO	Nicodemo	04.11.2006	A.S.D.	POLISPORTIVA FUTURA
13.	LUMICISI	Antonio	28.06.2006	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5
14.	SPANO	Vincenzo	20.06.2007	A.S.D.	POLISTENA CALCIO A 5
15.	COREA	Carmine	19.11.2006	A.S.D.	PROMOSPOR TAVERNA
16.	CAMBARERI	Andrea	19.07.2006	A.S.D.	REAL VILLA APS
17.	SPOSATO	Lorenzo	13.07.2006	A.S.D.	ROSARNESE
18.	SPAGNOLO	Domenico	20.05.2006	A.S.D.	ROSARNESE
19.	SCARPELLO	Antonio	30.06.2006	A.S.D.	SPORTING MELICUCCO

STAFF:

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente	Luppino Domenico
Dirigente Accompagnatore	Liotti Christian Nicola
Commissario Tecnico	Alfarano Giuseppe
Collaboratore Tecnico:	Barbagallo Daniele
Preparatore Portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Aloi Giuseppe
Collaboratore	Ciciarello Luigi

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15 CALCIO A CINQUE

I calciatori sotto elencati sono convocati per **MARTEDI' 14 Marzo, alle ore 14:15** presso Palazzetto dello Sport di AMANTEA (CS), sito in via Achille Mazza, per effettuare un raduno selettivo territoriale in vista della 59^a edizione del "Torneo delle Regioni". Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA	SIGLA	SOCIETA'
1.	GARZANITI	Luigi	24.02.2008	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARE
2.	MARASCA	Cristian	25.03.2008	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARE
3.	RACHETTA	Alessandro	31.12.2008	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARE
4.	SANTAGUIDA	Vincenzo	05.04.2008	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARE
5.	CRITELLI	Carlo	25.02.2008	A.S.D.	PANTERE NERE CATANZARE
6.	ELIA	Nicolo Giuseppe	21.02.2009	S.S.D.	REMPICCI LA NOSTRA VALLE
7.	PARDEA	Matteo	28.05.2008	A.S.D.	ROSARNESE
8.	SERGIO	Cristian	25.02.2008	A.S.D.	ROSARNESE
9.	MACRI	Manuel Agostino	27.03.2008	A.S.D.	ROSARNESE
10.	PIRAINO	Antonino	08.08.2008	A.S.D.	SEGATO
11.	LUVERA	Angelo	21.03.2008	A.S.D.	SEGATO
12.	GRANDE	Antonio	24.06.2009	SSDARL	SEGATO
13.	ROMEO	Giuliano	20.12.2008	SSDARL	SEGATO
14.	DIODATI	Emanuele	16.08.2008		SPORTING CLUB CORIGLIANO
15.	LIOTTI	Alessandro	14.05.2009	U.S.	VIBONESE CALCIO S.R.L.
16.	NESCI	Gerardo Mattia	10.06.2008	U.S.	VIBONESE CALCIO S.R.L.

STAFF:

Dirigente	Della Torre Giuseppe
Dirigente	Luppino Domenico
Dirigente Accompagnatore	Cento Francesco
Commissario Tecnico	Maccarrone Dario
Collaboratore Tecnico	Evoli Carmelo
Preparatore Portieri	Lo Gatto Salvatore
Medico:	Aloi Giuseppe
Collaboratore	Ciciarello Luigi

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 17

I calciatori sotto elencati sono convocati per **Mercoledì 15 Marzo 2023, alle ore 13:30**, presso il Centro Tecnico Federale, sito in Via Contessa Clemenza 1, Catanzaro, per effettuare un raduno selettivo. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	DE PACE MICHELOTTI	CARLO GIOVANNI	27.06.2006	USD	BIVONGI PAZZANO
2.	ARCUDI	NICOLA	18.10.2007	ASD	BOCALE CALCIO ADMO
3.	PAPARO	SAMUEL	13.02.2006	SC	C.S.P.R. 94
4.	DE GAETANO	MATTIA	17.01.2006	ASD	CALCIO CITTANOVESE
5.	MASSARA	MATTIA	19.09.2006	ASD	DIGIESSE PRAIATORTORA
6.	BRIANZA	FRANCESCO	06.06.2006	ASD	FOOTBALL C. LAMEZIA TERME
7.	CARUSO	ANDREA	14.08.2006	ASD	FOOTBALL C. LAMEZIA TERME
8.	DONATO	ANTONIO	06.08.2006	ASD	FOOTBALL C. LAMEZIA TERME
9.	ZAGARI	ALESSANDRO	27.08.2007	ASD	GALLICO CATONA F.C.
10.	BINETI	ALESSANDRO	21.08.2006	ASD	GIOIESE 1918
11.	MERCURIO	GABRIELE	20.09.2006	ASD	GIOIESE 1918
12.	RASO	MICHELE	10.11.2006	ASD	GIOIESE 1918
13.	DI VENOSA	ROCCO	16.07.2007	AC	LOCRI 1909
14.	ANDRONACHE	DAVIDE	17.09.2007	ACD	MORRONE
15.	FALBO	GIUSEPPE	11.01.2006	ACD	MORRONE
16.	LENTO	PIER FRANCESCO	29.01.2006	ACD	MORRONE
17.	PUCCIANO	PIERFRANCESCO	11.05.2007	ACD	MORRONE
18.	IMBROGNO	SIMONE PASQUALE	02.10.2006	NS	PRO COSENZA
19.	MESKAR	HAMZA	31.01.2006	ASD	REGGIOMEDITERRANEA
20.	COSTANZO	ALDO	29.03.2006	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
21.	ORLANDO	ANTONIO	24.01.2006	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
22.	SENATORE	SAMUELE	06.06.2006	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
23.	SPOSATO	LORENZO	13.07.2006	ASD	ROSARNESE
24.	LAGATTA	PIERLUCA	15.04.2006	USD	SCALEA CALCIO 1912
25.	SORACE	KAROL	12.04.2007	SSDARL	SEGATO
26.	VERSACI	MICHELE	09.01.2006	SSDARL	SEGATO
27.	COFONE	FRANCESCO	07.05.2006		SPORTING CLUB CORIGLIANO
28.	RENDE	MATTEO FRANCESCO	26.06.2006	SSD	TAVERNA
29.	TRICHILO	PAOLO	18.03.2006	ASD	UNION SIDERNO 2015
30.	AYAD	RAYANE	30.04.2006	US	VIBONESE CALCIO
31.	SCALISE	VITTORIO	28.04.2006	ASD	VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

STAFF:

Allenatore	Roberto Mantuano
Collaboratore	Andrea Verrengia
Collaboratore	Salvatore Melfi
Collaboratore	Salvatore Nania
Medico	Mario Catalano
Collaboratore Segreteria	Danilo Campanella

CONVOCAZIONI RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 15

I calciatori sotto elencati sono convocati per **Mercoledì 15 Marzo 2023, alle ore 15:30**, presso il campo sportivo "G.R. Macrì", Via Cusmano, Locri, per effettuare un raduno selettivo. Gli stessi dovranno presentarsi all'appuntamento, muniti del corredo personale di gioco, documento di riconoscimento e certificato medico per idoneità agonistica, significando che detto certificato è indispensabile ai fini della partecipazione alla selezione. A tale ultimo riguardo, le Società sono invitate ad inviare a mezzo e-mail al Comitato Regionale copia del citato certificato medico, entro le ore 19.00 del giorno precedente il Raduno. Si precisa, inoltre, che la mancata adesione alla convocazione senza giustificate e plausibili motivazioni, determina la possibilità di deferimento agli Organi Disciplinari, nel rispetto dell'art. 76 delle NOIF sia della società che dei calciatori.

	COGNOME	NOME	DATA NASCITA		SOCIETA'
1.	D'OPPIDO	LORENZO	27.02.2008	ASD	ACADEMY CROONE
2.	VERTERAMO	DAVIDE	15.09.2008	ASD	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY
3.	SALVATORE	GIUSEPPE	11.06.2008	ASD	AS JUVENTINA SIDERNO ETS
4.	CRIACO	SALVATORE	19.05.2008	ASD	AUDAX LOCRI
5.	GIGLIOTTI	GIUSEPPE	27.07.2008	ASD	CALCIO LAMEZIA
6.	ROTUNDO	LORENZO NELSON	27.06.2008	ASD	CATANZARO LIDO 2004
7.	TOLOVAN	ROBERTO	15.12.2008	ASD	DIGESSE PRAIATORTORA
8.	CIMMINELLO	LEON MARIO	26.09.2008	ASD	ELISIR
9.	PIERRO	ALESSIO	27.08.2008	ASD	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
10.	SAPIA	SAMUELE	05.10.2008	ASD	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA
11.	GALLO	SIMONE	27.07.2008	US	GIOIOSA JONICA
12.	PERFETTI	DANIEL	18.01.2008	ACD	MORRONE
13.	VIOLA	LUIGI	24.08.2008	ACD	MORRONE
14.	CAMPOLO	ALESSANDRO	20.03.2008	ASD	REGGIOMEDITERRANEA
15.	BOITO	LUCIO	07.10.2008	SSDARL	RENDE CALCIO 1968
16.	TALARICO	RINALDO	22.05.2008	ASD	ROGLIANO 1948
17.	FORMOSA	GIOVANNI	28.03.2008	ASD	SC ALESSANDRO ROSINA
18.	ARACRI	ANTONIO	12.01.2009	SSDARL	SEGATO
19.	BIANCO	FRANCESCO	01.06.2008	SSDARL	SEGATO
20.	BRUNO	GIOVANNI	17.01.2009	SSDARL	SEGATO
21.	CARDAMONE	CARMINE	01.03.2008	SSDARL	SEGATO
22.	TIROTTA	ALESSANDRO	05.01.2008	ASD	SELES
23.	TRIMBOLI	CHRISTIAN	24.01.2008	ASD	SELES
24.	ODOGUARDI	DAVIDE	12.02.2008	ASD	SPORT ACADEMY ALTO JONIO
25.	FOSCHI	FRANCESCO	02.04.2008		SPORTING CLUB CORIGLIANO
26.	GRIECO	SALVATORE	23.04.2008		SPORTING CLUB CORIGLIANO
27.	GRISOLIA	ANDREA	01.12.2008		SPORTING CLUB CORIGLIANO

STAFF:

Allenatore	Marco Scappatura
Collaboratore	Giuseppe Minnella
Collaboratore	Fabio Crupi
Collaboratore	Antonio Ollio
Collaboratore Segreteria	Libero Ambrosio

TORNEO REGIONALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Regionale denominato "**Torneo Primavera**" riservato ai giovani calciatori della categoria Primi Calci;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 26 marzo 2023, presso il centro sportivo "La Pigna" di Lamezia Terme.

I referti di gara, redatti dagli stessi giocatori (auto arbitraggio), dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*", reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

TORNEO PROVINCIALE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.C.D. LAMEZIA TERME di Lamezia Terme (CZ)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato "**Torneo Primavera**" riservato ai giovani calciatori della categoria Pulcini Misti;

ESAMINATO il Regolamento trasmesso dalla società, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo domenica 19 marzo 2023, presso il centro sportivo "La Pigna" di Lamezia Terme.

I referti di gara, redatti da tecnici o dirigenti regolarmente tesserati FIGC, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Provinciale di Catanzaro, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Il Torneo è soggetto prima del suo inizio al rispetto del Protocollo F.I.G.C. del 22/12/2022, versione 2 denominato "*Indicazioni Generali per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2022/2023 allenamenti, attività pre gara e gare finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19*", reperibile sul sito www.figc.it.

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

Modifiche al programma gare

Gara E. COSCARELLO CASTROLIBERO = UNION SIDERNO 2015 del 12.03.2023 (ore 10.30)

La gara a margine, seguito indisponibilità proprio campo, giusta comunicazione società ospitante, si disputerà sul campo "M.Dodaro" di Castrolibero, sito in Via Mattia Preti.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

Modifiche al programma gare

Gara KENNEDY JF AQUILE = JUVENTUS CLUB del 4.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata anticipata alle ore 14.30.

Recuperi

Recupero Gara CITTA DI CARIATI - ELISIR

Il recupero della gara a margine viene fissato per mercoledì 15 marzo 2023, ore 15.00.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

Modifiche al programma gare

Gara KENNEDY JF AQUILE = CATANZARO LIDO 2004 del 5.03.2023 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, è stata posticipata alle ore 12.30.

Gara SPORTING CLUB CORIGLIANO = MARCA FOOTBALL CLUB del 12.03.2023 (ore 10.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata a lunedì 13 marzo 2023, ore 15.30.

Gara CATANZARO 1929 SRL = REAL COSENZA del 13.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, seguito giocatori impegnati con CFT - Fase Regionale e ratifica accordi intercorsi società interessate, viene in via del tutto eccezionale posticipata a martedì 14 marzo 2023, ore 15.00.

Gara CROTONE SRL = KENNEDY JF AQUILE del 13.03.2023 (ore 17.30)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a domenica 12 marzo 2023, ore 10.30.

Gara VIRTUS SOVERATO = ROSARNESE del 13.03.2023 (ore 15.00)

La gara a margine, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene anticipata a domenica 12 marzo 2023, ore 10.30.

Gara REAL KROTON = CATANZARO LIDO 2004 del 26.03.2023 (ore 10.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con manifestazione a carattere nazionale, viene posticipata a lunedì 27 marzo 2023, ore 15.00.

Gara AUDAX LOCRI = ACADEMY REGGIO del 12.03.2023 (ore 15.30)

La gara a margine, onde evitare la concomitanza con incontro di categoria superiore e, ratifica accordi intercorsi società interessate, viene posticipata alle ore 18.30.

5. PROGRAMMA GARE PROSSIMO TURNO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

GIRONE A - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BOCALE CALCIO ADMO	RENDE CALCIO 1968	R	12/03/2023 10:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE
E.COSCARIELLO CASTROLIBERO	UNION SIDERNO 2015	R	12/03/2023 10:30	204 COMUNALE "M.DODARO"	CASTROLIBERO	VIA MATTIA PRETI
LOCRI 1909	ACADEMY LAMEZIA	R	12/03/2023 10:00	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
SEGATO	PRO COSENZA	R	12/03/2023 10:30	455 PARCO LONGHI BOVETTO	REGGIO CALABRIA/CROCE VALANIDI	LOC. PARCO LONGHI BOVETTO
TAVERNA	SPORTING CLUB CORIGLIANO	R	12/03/2023 10:30	92 COMUNALE "ROMOLO DI MAGRO"	MONTALTO UFFUGO/TAVERNA	VIA G. VERDI
VIGOR CATANZARO	MORRONE	R	12/03/2023 11:00	17 COMUNALE "A.CURTO"	CATANZARO LIDO	VIA MELITO PORTO SALVO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

GIRONE A - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CASTROVILLARI CALCIO	ELISIR	R	10/03/2023 15:00	97 COMUNALE "U.CATALANO"	SARACENA	VIA ALDO MORO
NEW ACADEMY SG	FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	R	11/03/2023 15:00	391 COMUNALE "F. COSCHIGNANO"	ACRI/SAN GIACOMO	LOCALITA SAN GIACOMO D'ACRI

GIRONE A - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CITTA DI CARIATI	ELISIR	R	15/03/2023 15:00	16 COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO

GIRONE B - 4 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ROGLIANO 1948	POLISPORTIVA G.SALERNO	R	10/03/2023 15:15	510 COMUNALE ROGLIANO	ROGLIANO	VIA E.ALTOMARE C.DA CALIA

GIRONE C - 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CATANZARO LIDO 2004	BIGSPORT CROTONE	R	10/03/2023 15:00	493 COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO

GIRONE D - 8 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GALLICO CATONA F.C.	DOMENICO ASPRO	R	10/03/2023 14:45	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
VIRTUS SOVERATO	C.S.P.R. 94	R	10/03/2023 15:00	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
DAVOLI ACADEMY	MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	R	11/03/2023 15:00	127 COMUNALE DAVOLI	DAVOLI MARINA	CONTRADA MARINCOLA
ROSARNESE	REGGIOMEDITERRANEA	R	11/03/2023 15:00	39 COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II"	ROSARNO	VIA MEDMA
S.E.L.E.S.	FILADELFIA 93	R	11/03/2023 14:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

GIRONE A - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO F.SICCITANO	ELISIR	R	12/03/2023 10:00	513 COMUNALE "GAETANO SCIREA"	LAINO CASTELLO	VIA DEI CIPRESSI
LA BIZANTINA C.R.	TAVERNA	R	12/03/2023 10:30	407 COMUNALE "S. RIZZO"	CORIGLIANO ROSSANO	VIALE SANT'ANGELO 10
RENDE CALCIO 1968	SPORT ACADEMY ALTO JONIO	R	12/03/2023 10:30	4 COMUNALE "M. LORENZON"	RENDE/COMMENDA	VIA FRATELLI BANDIERA
SOCCER MONTALTO	VIRTUS CORIGLIANO 2021	R	12/03/2023 10:30	515 C.S. SOCCER MONTALTO	MONTALTO UFFUGO	VIA SETTIMO TORINESE, 43
CITTA DI CARIATI	POLISPORTIVA G.SALERNO	R	13/03/2023 15:00	16 COMUNALE CARIATI	CARIATI MARINA	VIA SAN PAOLO
SPORTING CLUB CORIGLIANO	MARCA FOOTBALL CLUB	R	13/03/2023 15:30	10 "TONINO SOSTO"	CORIGLIANO SCALO/VILL.FRASSA	CONTRADA VILLAGGIO FRASSA

GIRONE B - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ACADEMY LAMEZIA	ROGLIANO 1948	R	12/03/2023 10:30	6 COMUNALE "G.RENDA"	LAMEZIA TERME/SAMBIASE	LOCALITA SAVUTANO *
PRO COSENZA	SC ALESSANDRO ROSINA	R	12/03/2023 10:00	350 COMUNALE COSENZA - PRO COSENZA	COSENZA	VIA LIBERO GRASSI
SAN MICHELE DONNICI	DIGIESSE PRAIATORTORA	R	12/03/2023 10:30	218 COMUNALE COSENZA/DONNICI	COSENZA/DONNICI INFERIORE	CONTRADA ERBICELLO
CALCIO LAMEZIA	E.COSCARELLO CASTROLIBERO	R	13/03/2023 15:00	83 COMUNALE "R. RIGA"	LAMEZIA TERME/S.EUFEMIA	LOC. PITIZZANI VIA BOCCIONI
CATANZARO 1929 S.R.L.	REAL COSENZA	R	14/03/2023 15:00	480 CENTRO SPORTIVO SIMERI MARE	SIMERI MARE	VIALE SANTA CHIARA
MORRONE	PROMOSPORT	R	13/03/2023 15:00	492 COMUNALE "POPILBIANCO"	COSENZA	VIA POPILIA

GIRONE C - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
CROTONE S.R.L.	KENNEDY J.F. AQUILE	R	12/03/2023 10:30	475 COMUNALE "S.ANTONIO"	ISOLA CAPO RIZZUTO	LOCALITA SANT'ANTONIO
ESPERANZA CATANZARO	PANTERE NERE CATANZARO	R	12/03/2023 10:00	493 COMUNALE "VERDOLIVA"	CATANZARO/GAGLIANO	LOCALITA' LENZA-GAGLIANO
PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	JUVENTUS CLUB A.S.D.	R	12/03/2023 10:30	215 COMUNALE CROPANI	CROPANI SUPERIORE	CONTRADA PIEDE CANDELA
REAL KROTON	VIGOR CATANZARO	R	12/03/2023 10:30	487 COMUNALE "GIUSEPPE FAGA"	CROTONE/TUFOLO	VIA G. DA FIORE
VIRTUS SOVERATO	ROSARNESE	R	12/03/2023 10:30	131 COMUNALE "B.SINOPOLI"	SOVERATO	VIA C. AMIRANTE
DAVOLI ACADEMY	ACADEMY CROTONE	R	13/03/2023 15:00	127 COMUNALE DAVOLI	DAVOLI MARINA	CONTRADA MARINCOLA

GIRONE D - 10 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
AS JUVENTINA SIDERNO ETS	ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	R	12/03/2023 10:30	7 COMUNALE "F. RACITI"	SIDERNO	VIA TAMBURI
AUDAX LOCRI	ACADEMY REGGIO	R	12/03/2023 18:30	34 COMUNALE "G.R. MACRI"	LOCRI	VIA CUSMANO
GALLICO CATONA F.C.	REGGIOMEDITERRANEA	R	12/03/2023 10:00	461 COMUNALE "NINO LO PRESTI"	REGGIO CALABRIA/GALLICO SUP.	CONTRADA SANTA DOMENICA
GIOIOSA JONICA ASD	SEGATO	R	12/03/2023 10:30	61 COMUNALE GIOIOSA JONICA	GIOIOSA JONICA	RIONE EUROPA
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	REGGINA 1914 S.R.L.	R	12/03/2023 10:00	56 COMUNALE ARDORE	ARDORE MARINA	LOCALITA VESCOVADO
S.E.L.E.S.	GIOIESE 1918	R	12/03/2023 10:30	40 COMUNALE "NINETTO MUSCOLO"	ROCCELLA JONICA	VIALE DEGLI ULIVI
BOCALE CALCIO ADMO	C.S.P.R. 94	R	13/03/2023 15:30	458 COMUNALE REGGIO CAL./BOCALE	REGGIO CALABRIA/BOCALE CAMPOLI	LOCALITA' CAMPOLI BOCALE

6. RISULTATI GARE

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
ACADEMY LAMEZIA	- TAVERNA	3 - 1	
MORRONE	- SEGATO	2 - 1	
PRO COSENZA	- BOCALE CALCIO ADMO	1 - 2	
RENDE CALCIO 1968	- LOCRI 1909	5 - 0	
(1) SPORTING CLUB CORIGLIANO	- E.COSCARELLO CASTROLIBERO	2 - 2	
UNION SIDERNO 2015	- VIGOR CATANZARO	4 - 0	

(1) - disputata il 04/03/2023

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - R			
CITTA DI CARIATI	- ELISIR	N.D.	M
(1) FORZA RAGAZZI SCHIAVONEA	- VIRTUS CORIGLIANO 2021	7 - 1	
NEW ACADEMY SG	- ROSSANESE	6 - 1	
SOCCER MONTALTO	- CASTROVILLARI CALCIO	8 - 3	
SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- ATLETICO F.SICCHITANO	1 - 1	

(1) - disputata il 03/03/2023

GIRONE B - 7 Giornata - R			
CITTA AMANTEA 1927	- SC ALESSANDRO ROSINA	2 - 2	
(1) DIGIESE PRAIATORTORA	- ROGLIANO 1948	4 - 0	
MENDICINO 1969	- POLISPORTIVA G.SALERNO	5 - 0	
PROMOSPORT	- CALCIO LAMEZIA	0 - 2	
V.E. RENDE	- MARCA FOOTBALL CLUB	2 - 1	

(1) - disputata il 03/03/2023

GIRONE C - 7 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- PANTERE NERE CATANZARO	8 - 1	
KENNEDY J.F. AQUILE	- JUVENTUS CLUB A.S.D.	3 - 2	
POLISPORTIVA D.CUTRO	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	5 - 0	
REAL KROTON	- SILANA FOOTBALL CLUB 2019	0 - 6	

GIRONE D - 7 Giornata - R			
C.S.P.R. 94	- ROSARNESE	2 - 1	
(1) DOMENICO ASPRO	- VIRTUS SOVERATO	6 - 4	
FILADELFIA 93	- GALLICO CATONA F.C.	0 - 14	
MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	- GIOIESE 1918	1 - 9	
(1) REGGIOMEDITERRANEA	- DAVOLI ACADEMY	2 - 1	

(1) - disputata il 03/03/2023

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/03/2023

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 9 Giornata - R			
(1) ELISIR	- V.E. RENDE	13 - 0	
MARCA FOOTBALL CLUB	- LA BIZANTINA C.R.	2 - 1	
POLISPORTIVA G.SALERNO	- SOCCER MONTALTO	3 - 3	
(1) SPORT ACADEMY ALTO JONIO	- SPORTING CLUB CORIGLIANO	2 - 4	
TAVERNA	- ATLETICO F.SICCHITANO	9 - 0	
VIRTUS CORIGLIANO 2021	- RENDE CALCIO 1968	1 - 1	

(1) - disputata il 06/03/2023

GIRONE B - 9 Giornata - R			
DIGIESE PRAIATORTORA	- VIBONESE CALCIO S.R.L.	4 - 1	
E.COSCARELLO CASTROLIBERO	- SAN MICHELE DONNICI	0 - 3	
(1) PROMOSPORT	- PRO COSENZA	7 - 1	
REAL COSENZA	- MORRONE	0 - 6	GST
ROGLIANO 1948	- CALCIO LAMEZIA	1 - 0	
(1) SC ALESSANDRO ROSINA	- ACADEMY LAMEZIA	2 - 1	

(1) - disputata il 06/03/2023

GIRONE C - 9 Giornata - R			
ACADEMY CROTONE	- PICCOLI CAMPIONI DE LUCA	5 - 2	
JUVENTUS CLUB A.S.D.	- VIRTUS SOVERATO	1 - 3	
KENNEDY J.F. AQUILE	- CATANZARO LIDO 2004	1 - 1	
PANTERE NERE CATANZARO	- DAVOLI ACADEMY	5 - 2	
ROSARNESE	- REAL KROTON	10 - 1	
(1) VIGOR CATANZARO	- CROTONE S.R.L.	1 - 11	

(1) - disputata il 06/03/2023

GIRONE D - 9 Giornata - R			
ACADEMY REGGIO	- S.E.L.E.S.	1 - 1	
ACCURSI FOOTBALL ACADEMY	- BOCALE CALCIO ADMO	2 - 0	
C.S.P.R. 94	- GALLICO CATONA F.C.	2 - 2	
GIOIESE 1918	- MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE	3 - 1	
(1) REGGINA 1914 S.R.L.	- AS JUVENTINA SIDERNO ETS	4 - 3	
REGGIOMEDITERRANEA	- GIOIOSA JONICA ASD	0 - 1	
SEGATO	- AUDAX LOCRI	14 - 1	

(1) - disputata il 06/03/2023

7. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta dell' 8.03.2023, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 "ELITE PIERO LO GUZZO"

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VI INFR)

CURATELO FRANCESCO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GIGLIO MATTEO (E.COSCARELLO CASTROLIBERO)

AMMONIZIONE (I INFR)

COFONE FRANCESCO (SPORTING CLUB CORIGLIANO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 3/2023

CAMMISECRA ARMANDO (VIGOR CATANZARO)

per comportamento offensivo nei riguardi dell'arbitro durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA FINO AL 10/ 5/2023

ROMEO GIORGIO (VIGOR CATANZARO)

per avere appoggiato la testa su quella dell'arbitro e in seguito averlo spinto con una mano sul petto senza provocargli dolore.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MANNARINO DOMENICO (SEGATO) RUA ALESSANDRO (TAVERNA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CAPOGRECO MICHELE (LOCRI 1909) MORRONE CRISTIAN (PRO COSENZA)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

MAISANO VINCENZO (UNION SIDERNO 2015)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BELSITO VINCENZO (MORRONE)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PASSARELLI ANDREA IOANNIS (BOCALE CALCIO ADMO)

AMMONIZIONE (III INFR)

CAPUTO NATALE (ACADEMY LAMEZIA)

COLELLA MARCO (LOCRI 1909)

BAUSO ALESSANDRO

(BOCALE CALCIO ADMO)

MATRANGA VINCENZO PIO

(VIGOR CATANZARO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PALAIA SAVERIO (ACADEMY LAMEZIA)

ROMEO DAVIDE (SEGATO)

ANDRONACHE DAVIDE

(MORRONE)

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17**GARE SOSPESSE O NON DISPUTATE****Gara del 4/ 3/2023 CITTA DI CARIATI - ELISIR**

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la impraticabilità del campo di gioco, dispone la trasmissione degli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 3/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DATTOLA ANTONINO (REGGIOMEDITERRANEA)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MANNO MARCO (DOMENICO ASPRO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CURATOLO GAETANO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

AMMONIZIONE (III INFR)

TASSONE BRUNO (DOMENICO ASPRO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CORAPI ANDREA (DAVOLI ACADEMY)

CORAPI RAFFAELE (DOMENICO ASPRO)

CIRIMELE ANTONIO MANUEL

(DIGIESE PRAIATORTORA)

BUCCHI DE GIULI SIMONE

(VIRTUS SOVERATO)

AMMONIZIONE (I INFR)

APRILE ANDREA PIO (DIGIESE PRAIATORTORA)

PETTINATO ANTONIO (VIRTUS CORIGLIANO 2021)

LUCA MATTIA

(ROGLIANO 1948)

PISANO PANTALEONE

(VIRTUS SOVERATO)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 4/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA E DIFFIDA

JUVENTUS CLUB A.S.D. € 300,00 e DIFFIDA

per avere propri giocatori e dirigenti dato luogo ad una rissa con calciatori avversari nonchè per avere una persona riconducibile alla società Juventus club fatto ingresso abusivamente sul terreno di gioco e partecipato alla rissa a fine gara ed in particolare avere colpito con un pugno alla nuca un calciatore della squadra avversaria ed altri.

AMMENDA

€ 160,00 KENNEDY J.F. AQUILE

per avere propri giocatori a fine gara dato luogo ad una rissa con calciatori avversari , nonchè per avere propri sostenitori a fine gara fatto ingresso abusivamente sul terreno di gioco e partecipato alla predetta rissa.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (II INFR)

ELBAHMA NAZZARENO (FILADELFA 93)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

AMMONIZIONE (I INFR)

CAMPOSANO FERRUCCIO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

RUFFO GIACOMO (ROSSANESE)

Per comportamento non regolamentare durante la gara.

MASSAGGIATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/ 6/2023

CAVA SALVATORE (JUVENTUS CLUB A.S.D.)

per avere partecipato ad una rissa a fine gara e per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario .

ALLENATORI

AMMONIZIONE (III INFR)

FRANCO ERNESTO (C.S.P.R. 94)

Per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

RIZZO JOSE PIO (ATLETICO F.SCICCHITANO)

CALABRO FRANCESCOPIO (ROSSANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

TISCI NICOLAS (ATLETICO F.SCICCHITANO)

NICEFORO BRUNO (C.S.P.R. 94)

SPOSATO LORENZO (ROSARNESE)

GUARASCIO ANTONMARTIN (SILANA FOOTBALL CLUB 2019)

RAGO PIETRO (SPORT ACADEMY ALTO JONIO)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

ELIA FRANCESCO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
per avere partecipato ad una rissa in campo a fine gara.
GENTILE FRANCESCO (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
per avere partecipato ad una rissa in campo a fine gara.
RUFOLLO THOMAS (JUVENTUS CLUB A.S.D.)
per avere partecipato ad una rissa in campo a fine gara.
POLITO DANIELE (KENNEDY J.F. AQUILE)
per avere partecipato ad una rissa in campo a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LONGO MANUEL (KENNEDY J.F. AQUILE)
per comportamento offensivo nei confronti di un calciatore avversario al termine della gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

RIZZO ANTONIO MARIA	(GIOIESE 1918)	GIORDANO CLAUDIO	(MENDICINO 1969)
SICILIANO ANTONIO	(NEW ACADEMY SG)	MASTROIANNI ALESSANDRO	(PROMOSPORT)
NARDELLI FRANCESCO	(ROSARNESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PAPARO SAMUEL	(C.S.P.R. 94)	MASTROIANNI GINO	(CALCIO LAMEZIA)
LA FALCE MATTEO	(CASTROVILLARI CALCIO)	VARTELLINI NICHOLAS	(KENNEDY J.F. AQUILE)
GARRUZZO ANTONIO PIO	(ROSARNESE)	ABATE GIUSEPPE	(ROSSANESE)
MARAZITA ANTONIO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)		

AMMONIZIONE (VII INFR)

RITACCO GIUSEPPE (POLISPORTIVA G.SALERNO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DE MECO PASQUALE EMANUE	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)	DE MARCO MARCO	(SOCCER MONTALTO)
-------------------------	------------------------	----------------	-------------------

AMMONIZIONE (III INFR)

PANAIA DANIELE	(C.S.P.R. 94)	NASSROALLAH MOHAMED	(MAGNAGRECIA ACADEMY ARDORE)
MODESTO MANUELE	(REAL KROTON)		

AMMONIZIONE (II INFR)

LOMBARDO IGOR	(C.S.P.R. 94)	TASSONE IVAN	(C.S.P.R. 94)
BATTIPEDE ANTONIO	(CASTROVILLARI CALCIO)	ELIA FRANCESCO	(JUVENTUS CLUB A.S.D.)
FALCONE VINCENZO	(PANTERE NERE CATANZARO)	MUNGO MATTEO	(PANTERE NERE CATANZARO)
ADAMO ALFREDO	(REAL KROTON)	MARCHETTI GIUSEPPE	(ROSSANESE)
PROVENZALE AGOSTINO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)	ORLANDO SAMUELE	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)
PRESTIGIACOMO FRANCESCO PIO	(SPORT ACADEMY ALTO JONIO)	TURSIPRATO ANDREA	(V.E. RENDE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BLOISE GIUSEPPE	(ATLETICO F.SCIICCHITANO)	D INGIANNA FEDERICO MAURIZ	(CASTROVILLARI CALCIO)
LONGO MANUEL	(KENNEDY J.F. AQUILE)	PANEBIANCO CARMINE	(REAL KROTON)
PIGNOLO DAVIDE	(REAL KROTON)	PERROTTA FABIO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
DIMA ANTONIO	(SILANA FOOTBALL CLUB 2019)		

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 15

DELIBERE

Gara del 5/ 3/2023 REAL COSENZA - MORRONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara da quali risulta che la società REAL COSENZA durante la gara ha sostituito:

- al 12 del secondo tempo il n. 5 sig. VILLELLA GIUSEPPE con il n 1 sig. GARRITANO CARLO;
- al 12 del secondo tempo il n. 11 CAPUTI GIANMARCO con il n.17 MAGG DAVIDE EGIDIO;
- al 12 del secondo tempo il n. 4 DE SETA ALESSANDRO con il n. 20 FIORE CRISTIAN;
- al 21 del secondo tempo il n. 9 CHIODO ALDO BENITO con il n.18 FANTUZI GIULIANO;
- al 21 del secondo tempo il n.7 BRUNI LEONARDO con il n.13 DEROSE EMANUELE;
- al 24 del secondo tempo il n.1 CHIMENTI FRANCESCO LUIGI con il n. 12 RINALDI GIUSEPPE;
- al 28 del secondo tempo il n. 10 BITONTI ANTONIO il n. 19 TOMASI VINCENZO;
- al 28 del secondo tempo il n.2 PERRI FRANCESCO CAMILLO con il n.1 SCAGLIONE FRANCESCO;

che, pertanto, per come riportato e segnalato sul referto arbitrale la società ospitante ha effettuato 8 (otto) sostituzioni anziché le 7 (sette) previste dalla normativa vigente;

visto l'art. 74 comma 3 delle N.O.I.F. e il Comunicato Ufficiale numero 1 del 4.07.2022;

visti gli Artt. 8 e 10 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

- 1) infliggere alla Società REAL COSENZA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 quale migliore risultato acquisito sul campo;
- 2) infliggere alla società REAL COSENZA l'ammenda di € 50,00.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 5/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

SCALERA ERMENEGILDO (GALLICO CATONA F.C.)
per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GALLO EMANUEL	(E.COSCARELLO CASTROLIBERO)	ZOUMEHRI YOUNESS	(GIOIESE 1918)
ANGOTTI GIANLUIGI	(REAL KROTON)	PUGLIESE FRANCESCO	(REAL KROTON)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

ERRIGO VINCENZO	(C.S.P.R. 94)	SPALLINO ANTONIO MANUEL	(CATANZARO LIDO 2004)
CILONA MICHELE	(GIOIESE 1918)	NOCERA SALVATORE	(MAGNAGRECIA ACADEMY ARDORE)
DACRI SIMONE	(MARCA FOOTBALL CLUB)	BRUNO NICCOLO	(REAL COSENZA)
ARENA DOMENICO PIO	(ROSARNESE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MUSOLINO GREGORIO	(GALLICO CATONA F.C.)	FOGGETTI DANIELE	(RENDE CALCIO 1968)
-------------------	-----------------------	------------------	---------------------

AMMONIZIONE (VII INFR)

VACCARO ANGELO (LA BIZANTINA C.R.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CATALDO CHRISTIAN (GIOIOSA JONICA ASD)

AMMONIZIONE (III INFR)

IANCARELLI DENNIS	(ACADEMY CROTONE)	GATTO MARCO	(ACADEMY REGGIO)
ESPOSITO ALESSANDRO	(ATLETICO F.SCICCHITANO)	LIMONGI LUDOVICO	(DIGIESE PRAIATORTORA)
PIRELLI PANTALEONE	(GIOIESE 1918)	FIORDALISI ALESSANDRO	(MARCA FOOTBALL CLUB)
ROMEI PAOLO	(RENDE CALCIO 1968)	GALLUZZO GIUSEPPE	(S.E.L.E.S.)
LOIERO ROCCO CRISTIAN	(S.E.L.E.S.)		

AMMONIZIONE (II INFR)

MAMMOLITI GIUSEPPE	(C.S.P.R. 94)	SURACE SISINO	(C.S.P.R. 94)
ZANNINO SALVATORE	(C.S.P.R. 94)	SORRENTINO ANTONIO PIO	(CALCIO LAMEZIA)
FERRONE LUDOVICO	(LA BIZANTINA C.R.)	VIGLIANTI FRANCESCO	(MAGNAGRECIAACADEMY ARDORE)
VANNI ANTONIO	(MARCA FOOTBALL CLUB)	BENNARDO FRANCESCO	(POLISPORTIVA G.SALERNO)
ASTERITI ALESSANDRO	(REAL KROTON)	COVELLO MARIO	(SOCCER MONTALTO)
FRANZESE FRANCESCO PIO	(SOCCER MONTALTO)		

AMMONIZIONE (I INFR)

ANDRETTI MARCO ARMANDO	(RENDE CALCIO 1968)	MASSO ROCCO ANTONIO	(ROSARNESE)
PIRO FIORELLO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)	VENTRE SERGIO PIO	(VIRTUS CORIGLIANO 2021)

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI - GARE DEL 6/ 3/2023

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ù

ALLENATORI**AMMONIZIONE (I INFR)**

PAGLIAMINUTO ROCCO (SPORT ACADEMY ALTO JONIO)

per proteste a decisioni arbitrali durante la gara.

CALCIATORI ESPULSI**SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE**

CACCAMO VITTORIO (PROMOSPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

NIGRO IMPERIALE ALESSANDRO (ELISIR)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ESPOSITO ANTONIO (ACADEMY LAMEZIA)

AMMONIZIONE (III INFR)

PAPPATERRA SAMUELE	(PRO COSENZA)	TOTEDA VINCENZO	(PRO COSENZA)
MAZZA GABRIELE	(PROMOSPORT)		



AMMONIZIONE (II INFR)

BERNARDI FRANCESCO	(ACADEMY LAMEZIA)	SALVATORE GIUSEPPE	(AS JUVENTINA SIDERNO ETS)
BARBAROSSA SIMONE	(PRO COSENZA)		

AMMONIZIONE (I INFR)

MILANO DANIELE	(PROMOSPORT)	DE LIA VINCENZO	(SC ALESSANDRO ROSINA)
FERRARO FRANCESCO	(SPORTING CLUB CORIGLIANO)		

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23/03/2023.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 9 MARZO 2023**



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

00198 ROMA – VIA PO, 36

Stagione Sportiva 2022 – 2023

COMUNICATO UFFICIALE SGS N°120 del 03/03/2023

ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE AD ORGANIZZARE RADUNI DI SELEZIONE ED A SOTTOPORRE A PROVA GIOVANI CALCIATORI

A seguito di quanto previsto nel Comunicato Ufficiale n°1 2022/2023 del Settore Giovanile e Scolastico, relativamente ai criteri per organizzare raduni di selezione e/o a sottoporre a prova i giovani calciatori si riporta l'elenco delle società che, previa loro richiesta, sono autorizzate per la stagione sportiva 2022/2023 ad organizzare Raduni di Selezione per proprio conto o in collaborazione con altre società destinati a giovani calciatori tra i 12 ed i 16 anni (ovvero dai nati nel 2006 fino ai nati nel 2010 e non per i nati nel 2011) residenti nella stessa regione in cui si svolge il raduno, e/o a Sottoporre a Prova giovani calciatori/calciatrici, nelle limitazioni specificatamente previste ai sensi del citato Comunicato.

A) ELENCO SOCIETA' AUTORIZZATE

Le Società, a seconda della tipologia di richiesta effettuata e dei requisiti in loro possesso, sono autorizzate come segue:

1. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti, residenti nella medesima regione in cui ha sede la società, e/o a sottoporre a prova giovani calciatori di età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non nati nel 2011) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

ALTO ADIGE

FUSSBALLCLUB SÜDTIROL SRL

CAMPANIA

BENEVENTO CALCIO SRL

SS JUVE STABIA SRL

SSC NAPOLI SPA

SS TURRIS CALCIO SRL

EMILIA ROMAGNA

ASD ANZOLAVINO CALCIO

FC BOLOGNA 1909 SPA

CESENA FC SRL

MODENA FC 2018 SRL

PARMA CALCIO 1913 SRL

PARMA CALCIO 2022 SRL

PIACENZA CALCIO 1919 SRL

US SASSUOLO CALCIO SRL

SPAL SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

DONATELLO CALCIO SSD

PORDENONE CALCIO SRL

TREVISO FBC 1993 SSDRL

UDINESE CALCIO SPA

LAZIO

SS LAZIO SPA

AS ROMA SPA

LIGURIA

GENOA CFC SPA

U.C. SAMPDORIA SPA

SPEZIA CALCIO SRL

VIRTUS ENTELLA SRL

LOMBARDIA

UC ALBINOLEFFE SRL

US ALDINI SSD ARL

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO SPA

COMO 1907 SRL

FCD ENOTRIA 1908 ASD

FERALPISARLO' SRL

UP GAVIRATE CALCIO

FC INTERNAZIONALE MILANO SPA

FC LUMEZZANE VGZ ASD

AC MILAN SPA

AC MONZA SPA

REAL CALEPINA FC SSD ARL

ROZZANO CALCIO SSD SRL

SSD SANGIULIANO CVS

SSD TRITIUM CALCIO 1908 ARL

VILLA VALLE SSD ARL

MARCHE

US ANCONA SRL

ASCOLI CALCIO 1898 FC SPA

US FILOTTRANESE ASD

SSD GROTTAMMARE CALCIO 1899

PIEMONTE/V.AOSTA

US ALESSANDRIA CALCIO 1912 SRL

ASD BIELLESE 1902

JUVENTUS FC SPA

TORINO FC SPA

PUGLIA

US LECCE SPA

SARDEGNA

CAGLIARI CALCIO SPA

TORRES SRL

TOSCANA

AQUILA MONTEVARCHI 1902 SRL

ASD CGC CAPEZZANO PIANORE 1959

EMPOLI FC SPA

ACF FIORENTINA SRL

PISA SPORTING CLUB SRL

TAU CALCIO ALTOPASCIO ASD

UMBRIA

AC PERUGIA CALCIO SRL
TERNANA CALCIO SPA

VENETO

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO
ASD CITTA' DI CAORLE LA SALUTE
ASD GIORGIONE CALCIO 2000

HELLAS VERONA FC SPA
ASD LIVENTINA
CALCIO PADOVA SPA
FC UNION PRO 1928 SSDARL
SSD AC VEDELAGO A RL
VIRTUS VERONA SRL
SSDARL WOMEN HELLAS VERONA

2. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non nati nel 2011) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, sono le seguenti:

UMBRIA

AS GUBBIO 1910 SRL
AC MESTRE SSDARL
SSD ARL VARESINA SPORT CV

3. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 10 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non nati nel 2011) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD AZZURRA PREMARIACCO
ASD SAN LUIGI CALCIO

LOMBARDIA

AZZANO FIORENTE GRASSOBBIO ASD
USD ACADEMY BRIANZA OLGINATESE
ACF BRESCIA CALCIO FEMMINILE SSD ARL
USD BRIANZA OLGINATESE
USD CASTELLANESE
ASD CENTRO SCHUSTER
AC CREMA 1908 SSD ARL
SCD COLICODERVIESE

SSD MAPELLO ARL
CSD UESSE SARNICO 1908
SSD ARL VARESINA SPORT CV

PUGLIA

ASD INTESA SPORT CLUB BARI

TOSCANA

GS BELLARIA CAPPUCCINI ASD
AC GIOVANI FUCECCHIO
US LIMITE E CAPRAIA ASD

VENETO

ACD CAMPODARSEGO

4. Società autorizzate a sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non i nati nel 2011) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

BASILICATA

POTENZA CALCIO SRL

CAMPANIA

US SALERNITANA 1919 SRL
SSDRL VIRTUS JUNIOR STABIA FR

EMILIA ROMAGNA

US FIORENUOLA 1922 SRL
AC REGGIANA 1919 SRL

FRIULI VENEZIA GIULIA

ASD FIUMICELLO 2004

LAZIO

SSD ACCADEMIA FROSINONE SC SRL
FROSINONE CALCIO SRL

LOMBARDIA

ASD ACCADEMIA ISOLA BERGAMASCA
ASD CALCIO BRUSAPORTO
AD CALCIO MARIO RIGAMONTI
CEDRATESE CALCIO 1985 SSD ARL

US CREMONESE SPA
ASD FIORENTE 1946 COLOGNOLA
ASD REAL MEDA CF
FC SANGIULIANO CITY SRL
PRO SESTO 1913 SRL

MARCHE

ASD ACCADEMIA GRANATA L.E.

PIEMONTE

ASD SCA ASTI

TOSCANA

SAN DONATO TAVARNELLE SRL

TRENTINO

AC TRENTO 1921 SRL

VENETO

ADC ECLISSE CARENIEVIGINA
SSD ARL CITTA' DI BASSANO 1903
UNITED BORGORICCO CAMPETRA SSDARL

Il Settore Giovanile e Scolastico, in riferimento alle succitate norme per autorizzare a sottoporre a prova giovani calciatori, ed ai sensi di quanto previsto al TITOLO III, punto 1, lettera c) dei Comunicati Ufficiali della FIGC n°220/A, 221/A e 222/A s.s. 2021/2022, e successive integrazioni, relativi al rilascio delle Licenze Nazionali 2022/2023 ("*...impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla F.I.G.C. legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione...*"), ha concesso una **autorizzazione parziale**, limitata alla possibilità di sottoporre a prova giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non i nati nel 2011) e i 16 anni, anche se provenienti da altra regione, per la stagione sportiva 2022/2023.

Le società a cui viene concessa la suddetta "Autorizzazione parziale" sono le seguenti:

ABRUZZO

DELFINO PESCARA 1936 SRL

LOMBARDIA

US PERGOLETTESE 1932 SRL

MARCHE

FERMANA FC SRL

PIEMONTE/V.AOSTA

FC PRO VERCELLI 1892 SRL

PUGLIA

SSC BARI SPA

5. Le Società autorizzate solamente all'organizzazione di raduni per giovani calciatori in età compresa tra i 12 anni compiuti (ovvero fino ai nati nel 2010, ma non ai nati nel 2011) e i 16 anni, residenti nella medesima regione o in provincia limitrofa di regione confinante rispetto alla sede della società, sono le seguenti:

CAMPANIA

APD SC VICTORIA MARRA

ASD NUOVA ANTONIANA

ASD PELUSO ACADEMY

ASD REAL CASAREA

ASD SORRENTO CALCIO 1945

POL. D. BOYS MELITO

ASD NITOR

ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE

ASD RED BOYS

ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO

CALCIO FOGGIA 1920 SRL

SSD LEVANTE AZZURRO SRL

VIRTUS FRANCAVILLA CALCIO SRL

PUGLIA

ACSD ETRA BARLETTA 2008

ASD AVANTI ALTAMURA

ASD COSMANO SPORT

ASD FABRIZIO MICCOLI

ASD FREE TIME AZZURRO

ASD NICK CALCIO BARI

SICILIA

SSD CAMARO 1969

TOSCANA

S. MARIA ASD POL.

SAN GIULIANO FC

VENETO

SSD UNION EUROCASSOLA ARL

Si rammenta che tutte le società autorizzate, nei termini previsti dalla lettera "c" e "d", paragrafo "Provini presso le Società", di cui al Comunicato Ufficiale n°1 della corrente stagione sportiva, dovranno inviare le informazioni ed i documenti ivi indicati al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica ai seguenti recapiti:

mail sgs.attivitadibase@figc.it

L'elenco completo delle società autorizzate a "sottoporre a prova" giovani calciatori con queste particolari condizioni, è disponibile nel sito web del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC al link <https://www.figc.it/it/giovani/sgs/regolamenti-e-normative/> all'interno del Box dedicato a "REGOLAMENTI E NORMATIVE - SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO", presente nel contenitore "SGS".

PUBBLICATO A ROMA IL 3 MARZO 2023

IL SEGRETARIO

Vito Di Gioia

IL PRESIDENTE

Vito Tisci

CENTRO STUDI TRIBUTARI
CIRCOLARE N. 10 – 2023

Oggetto: Articolo 16 del Decreto “Milleproroghe” convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023
– Rinvio al 1° luglio 2023 della disciplina del lavoro sportivo introdotta con il D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021 -

Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023, è stata pubblicata la Legge di conversione del D.L. “Milleproroghe”, 29 dicembre 2022, n. 198, il cui art. 16 ha rinviato al 1° luglio 2023 l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, già modificato con il D. Lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante riordini e riforma delle disposizioni in materia, tra l’altro, di lavoro sportivo.

Si riportano, di seguito, i contenuti degli articoli, **con le modifiche apportate a tutt’oggi**, del D. Lgs. n. 36 del 28 febbraio 2021, che entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio, relativi alla disciplina civilistica e tributaria cui saranno soggette le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche (*di seguito ASD/SSD*).

- 1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali
- 2 - Art. 10 – Istituzione Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche
- 3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara
- 4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo
- 5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico
- 6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 7 - Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico
- 8 – Art. 30 – Formazione dei giovani atleti
- 9 - Art. 31 – Vincolo sportivo - Abolizione
- 10 - Art. 34 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico
- 11 - Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo
- 12 - Art. 37 – Rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale
- 13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo
- 14 - Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi e entrata in vigore

1 - Artt. 6, 7, 8 e 9 – Forma giuridica degli Enti Sportivi e Statuto; attività secondarie e strumentali

Gli Enti Sportivi possono assumere la forma giuridica di: ASD priva di personalità giuridica; ASD con personalità giuridica di diritto privato; società di capitali ivi comprese le cooperative che erano state, in un primo tempo, escluse dal D. Lgs. n. 36/2021. Sono escluse le società di persone.

Si ricorda che gli artt. 7 e 14 del D. Lgs. n. 39/2021 prevedono che le ASD possano ottenere la personalità giuridica per il tramite di un Notaio con l’iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Inoltre, sono inclusi tra gli Enti Sportivi, gli Enti del Terzo Settore (ETS) che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport, che sostituisce a tutti gli effetti quello del CONI. A questi ultimi si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 36/2021 e successive modificazioni limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata.

L’art. 7 stabilisce che le ASD/SSD devono costituirsi con atto scritto e che nello Statuto devono essere riportati i dati espressamente previsti dallo stesso art. 7.

Inoltre, per le ASD/SSD che si sono costituite per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 4 del Codice del Terzo Settore e che hanno assunto la qualifica di ETS, **non** è richiesto il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività sportiva dilettantistica.

Le SSD sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile ma il rinvio alle disposizioni del Codice Civile non è previsto per le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'art. 8 dispone per le ASD/SSD l'assenza del fine di lucro e la destinazione di eventuali utili allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, vietando la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione ai soci o associati, ai lavoratori, ai collaboratori ed agli amministratori anche nel caso di recesso, salvo che per le SSD (società di capitali) che possono destinare una quota inferiore all'80% degli utili ad aumento gratuito del capitale sociale.

L'art. 9 prevede che le ASD/SSD possono esercitare attività diverse da quelle principali (organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica) a condizione che l'Atto Costitutivo o lo Statuto lo prevedano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che siano alle stesse strettamente connesse. Ciò comporta che criteri e limiti saranno definiti con DPCM e che, in caso di superamento dei limiti, l'Ente Sportivo può perdere la qualifica con relativa cancellazione dal Registro.

Sono escluse dal computo dei criteri e dei limiti che saranno definiti con il Decreto attuativo, i proventi derivanti dai rapporti di sponsorizzazione, promo-pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché della gestione degli impianti e strutture sportive. Ciò assume rilevanza positiva in quanto nei limiti che verranno definiti con DPCM non verranno compresi i proventi di cui sopra che non sono, quindi, considerati attività secondarie e strumentali, con la conseguenza che viene evitato che i limiti che verranno posti ai proventi da attività diverse inibiscano o condizionino attività che spesso costituiscono l'intero ricavo di una ASD/SSD.

2 – Art. 10 – Riconoscimento ai fini sportivi e istituzione del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche –

Le ASD/SSD sono riconosciute ai fini sportivi dalle FSN, DSA, EPS. La certificazione della effettiva natura dilettantistica avviene mediante l'iscrizione nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche tenuto dal Dipartimento per lo Sport.

Gli articoli da 11 a 14 trattano della incompatibilità degli amministratori delle ASD/SSD a ricoprire cariche in altre ASD/SSD nell'ambito della stessa Federazione Sportiva (art. 11); il successivo art. 12 - disposizioni tributarie – prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN e dagli EPS non si applica la ritenuta del 4% a titolo d'acconto ex art. 28 DPR n. 600/1973. Inoltre, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD/SSD nonché delle FSN, degli EPS e delle DSA. Infine, è riportata la norma già prevista dall'art. 90 della Legge n. 289/2002 che prevede che il corrispettivo in denaro o in natura in favore di ASD/SSD riconosciuti dal CONI, costituisce per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo non superiore a 200 mila euro, spesa di pubblicità volta alla promozione dell'immagine e dei prodotti del soggetto erogante.

Gli artt. 13 e 14 trattano delle Società Professionistiche.

3 - Artt. 15, 16, 17 e 18 – Atleti, tesseramento, atleti minorenni, tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 15 – E' eliminata la possibilità di confusione tra la qualità di associato e di tesserato con una modifica al comma 1 dell'art. 15. Infatti, viene precisato che il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una ASD/SSD e, nei casi ammessi, con una FSN, DSA e EPS.

Il tesserato ha diritto di partecipare alle competizioni sportive per la Società per la quale è tesserato nonché di ricoprire le cariche dei relativi Organi Direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi Consiliari secondo le previsioni statutarie.

I soggetti tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva, sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI e dalle FSN, DSA, EPS.

Art. 16 – Tesseramento degli atleti minorenni – E' tutelata la volontà del minore con la non tesserabilità senza il suo consenso a partire dal quattordicesimo anno di età: Il consenso del minore è requisito fondamentale e inderogabile del tesseramento. La domanda di tesseramento può essere avanzata anche **da un solo genitore** nel rispetto della responsabilità genitoriale.

Le medesime regole sono previste per il tesseramento degli atleti minorenni stranieri che potranno essere tesserati anche se non provvisti del permesso di entrata e soggiorno in Italia purchè iscritti da almeno un anno ad una qualunque delle classi del nostro ordinamento scolastico. In tal caso il tesseramento si protrae anche dopo il compimento del diciottesimo anno di età fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana.

Art. 17 – Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori che sono tutti tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dalle FSN e dagli Enti di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara

Il reclutamento e la formazione e la designazione dei Direttori di gara spetta alle articolazioni interne delle FSN.

Gli articoli da 19 a 24 interessano le Discipline Sportive che prevedono l'impiego di animali

4 - Art. 25 – Lavoro sportivo e lavoratore sportivo

E' completamente revisionata la disciplina del lavoro sportivo e quella del lavoratore sportivo.

In primo luogo è eliminata l'esclusione dal concetto di lavoro sportivo delle prestazioni amatoriali remunerate dal momento che tutti coloro che percepiscono compensi per la loro attività sportiva sono considerati lavoratori sportivi.

Infatti, è eliminata la differenza del lavoro sportivo nel professionismo e nel dilettantismo, dal momento che tutti coloro che svolgono attività sportiva dietro corrispettivo vanno inquadrati o tra i lavoratori professionisti o dilettantistici con distinte particolarità.

E' lavoratore sportivo l'atleta, l'istruttore, il direttore tecnico, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita attività sportiva dietro corrispettivo.

E' lavoratore sportivo **anche** ogni tesserato che svolge verso corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affiliati, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Il lavoratore sportivo professionista sarà assoggettato, di norma, alla disciplina del lavoro subordinato (art. 26 e 27) mentre il **lavoratore sportivo dilettantistico potrà essere inquadrato nel lavoro autonomo o anche nella forma di collaboratore coordinato e continuativo (cocomo) in presenza di determinate condizioni (art. 28).**

E', pertanto, esclusa la possibilità di considerare il lavoro sportivo, lavoro occasionale.

Per quanto riguarda i pubblici dipendenti questi potranno svolgere attività sportiva come volontari con una semplice comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. In caso di remunerazione necessita l'autorizzazione preventiva dell'Amministrazione di appartenenza e i corrispettivi sono assoggettati a tassazione come il lavoratore dilettante.

Il contratto individuale del Direttore di gara e dei soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, è stipulato dalle FSN o dalle DSA o EPS. Alla prestazione del Direttore di gara che opera nell'area del professionismo **non** si applica il regime previsto per le prestazioni dei lavoratori sportivi professionisti.

Ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario.

Restano esclusi e sottratti alla disciplina del lavoratore sportivo coloro che pur prestando un'attività lavorativa non sono né tesserati né atleti (ad es. giardinieri, addetti alle pulizie, ecc.) per i quali si applicano le disposizioni civilistiche e tributarie del diritto del lavoro.

Si tratta, in sostanza, di una notevole innovazione dal momento che l'atleta, sia esso professionista o dilettante deve stipulare un contratto di lavoro sportivo riconducibile o al lavoro subordinato (professionisti) o al lavoro autonomo (dilettanti) e, comunque, assoggettabile alle ritenute previdenziali e tributarie.

5 - Artt. 26 e 27 – Disciplina del lavoro sportivo professionistico e rapporto di lavoro professionistico

Il rapporto di lavoro sportivo nel settore professionistico si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato ma è possibile anche l'instaurazione di un contratto di **lavoro autonomo** quando l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o più manifestazioni collegate tra loro (tornei) o quando lo sportivo non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di allenamento o quando la prestazione, oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi le otto ore settimanali oppure cinque giorni in un mese ovvero trenta giorni in un anno.

6 - Art. 28 – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Con il D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, correttivo e integrativo del precedente Decreto n. 36/2021, è stata riscritta la disciplina del rapporto di lavoro sportivo nel dilettantismo.

Il nuovo art. 28, completamente riscritto con l'art. 16 del Decreto Correttivo, **disciplina il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo che può essere oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa (cococo) in presenza di particolari requisiti quali la durata massima di diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive e nel rispetto dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.**

E' da chiarire se il plafond delle diciotto ore si riferisce alla singola Società Sportiva committente, come d'altra parte appare logico, dal momento che il superamento della detta soglia potrebbe determinare la riqualificazione del rapporto di lavoro subordinato. Resta inteso che tale qualificazione è applicabile ai lavoratori sportivi di cui all'art. 25 e, cioè, agli atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici e sportivi, preparatori atletici e direttori di gara nonché anche ai tesserati che svolgono mansioni sportive riconosciute dagli Enti affilianti, con esclusione di quelle di carattere amministrativo-gestionale per le quali soccorre la disciplina recata dal successivo art. 37.

Sono, poi, previste, a carico delle ASD/SSD destinatarie delle prestazioni sportive dilettantistiche, una serie di semplificazioni. In primo luogo la comunicazione di avvio dei rapporti di lavoro contenente i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro non va fatta al Centro per l'Impiego, come è previsto per tutti i committenti, ma va effettuata al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche secondo i medesimi contenuti informativi previsti per la comunicazione al Centro per l'Impiego, e deve essere resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina vigente. **Il mancato adempimento della comunicazione è sanzionato come "lavoro nero" con una maxi-sanzione da 1.800,00 a 43.200,00 euro per ciascun lavoratore in nero. Non sono soggetti a obbligo di comunicazione i compensi non imponibili ai fini fiscali e previdenziali.**

Resta da chiarire, considerato che, come previsto rispettivamente dal comma 8 dell'art. 35 e dal comma 6 dell'art. 36, i compensi non eccedenti i 5.000,00 euro non sono imponibili ai fini previdenziali e sono imponibili ai fini fiscali al superamento dei 15.000,00 euro, come ci si dovrà comportare per le comunicazioni entro predetti importi.

Inoltre, non vi è obbligo di emissione della busta-paga per i compensi annuali di importo non superiore a 15.000,00 euro.

Infine, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro – LUL – è adempiuto in via telematica all'interno di apposita sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti dall'art. 28, saranno oggetto di Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato di concerto con il Ministro.

7 – Art. 29 – Prestazioni sportive dei volontari nel settore dilettantistico

E' introdotta la nuova figura del volontario. Trattasi dei soggetti dei quali si avvalgono le ASD/SSD nel perseguimento delle proprie finalità sportive. E' eliminata la figura del dilettante inteso come amatore che poteva percepire compensi occasionali o rimborsi forfettari e premi considerati redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. m) e dell'art. 69 del TUIR.

Le ASD/SSD potranno avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, dei volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ma esclusivamente amatoriali.

Il volontario non può percepire alcuna retribuzione per le prestazioni svolte; potrà percepire soltanto rimborsi spesa documentati esclusivamente relativi al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono alla formazione del reddito del percipiente il quale non potrà più limitarsi a rilasciare un'autocertificazione delle spese sostenute senza documentazione.

Le prestazioni di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo retribuito dall'Ente per il quale il volontario presta la propria attività sportiva.

Gli Enti che si avvalgono delle prestazioni del volontario devono assicurare il volontario stesso per la responsabilità civile verso i terzi.

8 – Art. 30 - Formazione dei giovani atleti

Viene introdotta la figura dell'apprendistato nello sport ai fini di garantire una crescita del giovane non solo sportiva ma anche culturale ed educativa ed una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva.

Le ASD/SSD e le Società Professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per le Società Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionale, il limite di età dell'atleta è fissato a 15 anni fermo restando il limite massimo di 23 anni.

Le Società o Associazioni Sportive che successivamente alla scadenza del contratto di apprendistato stipulino un contratto di lavoro sportivo, senza soluzione di continuità, sono tenute a corrispondere il premio di cui all'art. 31, comma 2, - premio di formazione tecnica - in favore della diversa Società o Associazione presso la quale l'atleta abbia precedentemente svolto attività sportiva dilettantistica o giovanile.

Come previsto dal successivo art. 36, comma 6-ter, è stabilito, per quanto riguarda gli sport di squadra, lo sgravio fiscale per gli importi non superiori a 15.000,00 euro annui relativamente alle Società Sportive Professionistiche con un fatturato, nella stagione sportiva precedente, non superiore a 5 milioni di euro.

9 – Art. 31 - Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica

L'art. 31 del D. Lgs. n. 36/2021, già modificato dall'art. 19 del D. Lgs. n. 263 del 5 ottobre 2022, è stato ancora modificato dall'art. 16 del D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 – cd. "Milleproroghe" - che, al comma 2, ha disposto in materia di vincolo sportivo sostituendo integralmente il comma 1 dell'art. 31 in argomento nel seguente testo: **"Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1°luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto".**

Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società di appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore stesso a partire

dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale.

Il comma 2 dell'art. 31 stabilisce che le FSN e le DSA prevedono, con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le Società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le SSD presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto la proprie attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le SSD riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. 31.

Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.

Al comma 3 del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi,

"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

Gli articoli 32 e 33 che riguardano i controlli sanitari dei lavoratori sportivi (art. 32), e la sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori (art. 33) non sono stati sostanzialmente modificati.

10 – Artt. 34 e 35 – Assicurazione contro gli infortuni – Trattamento pensionistico

L'art. 22 del Decreto Correttivo n. 163/2022 ha recato modifiche all'art. 34 del D. Lgs. n. 36/21 – Assicurazione contro gli infortuni -

I lavoratori subordinati sportivi sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo anche qualora vengano previste previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche. Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il MEF e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.

Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta.

Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL prevista dall'art.5, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1. Non è, quindi, prevista esenzione dall'assicurazione per i compensi ai cococo inferiori a 5.000,00 euro.

Per gli sportivi dilettanti che svolgono attività sportiva come volontari, rimane ferma la tutela assicurativa prevista dall'art. 51 della Legge n. 289/2002, oltre quanto previsto dall'art. 29, comma 4 (assicurazione responsabilità civile verso terzi).

Nell'area del dilettantismo (art. 35) i lavoratori sportivi, titolari di contratti di cococo o che svolgono prestazioni autonome hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine sono iscritti alla Gestione Separata INPS. Per i medesimi lavoratori che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24%** *(in precedenza il 16%)*.

Per gli stessi lavoratori che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie l'aliquota contributiva e pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita nella misura del **25%** *(in precedenza 20%)*. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS.

Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'art. 53, comma 1, del TUIR (esercizio di arti e professione), iscritti alla Gestione Separata INPS, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25%**.

Sono, poi, inseriti con il medesimo art. 23 i seguenti commi:

L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro *(sostanzialmente mentre è stata ampliata la fascia esente da imposte – da 1,00 a 15.000,00 euro annui –, è stata ridotta – da 10,00 a 5.000,00 euro annui – la fascia di esenzione dalla contribuzione previdenziale).*

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente. *L'aliquota è ridotta della metà.*

Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 (1° gennaio 2023) e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, non si dà luogo a recupero contributivo *(la disposizione fa salvi i rapporti in essere prima del 1° gennaio 2023).*

Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di cococo nel settore dilettantistico, l'adempimento della comunicazione mensile all'INPS dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolta mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

11 – Art. 36 – Trattamento tributario dei compensi per il lavoro sportivo nell'area del dilettantismo

Interessano il settore dilettantistico i commi successivi ai primi tre che disciplinano il lavoro subordinato.

Il comma 4, nel testo definitivo del Decreto n. 36/2021, ricalca sostanzialmente quello originario prevedendo che le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica che devono essere corrisposte alle ASD/SSD presso le quali l'atleta, che viene tesserato per altra Società, ha svolto il proprio percorso di formazione sportiva, **sono esenti dall'Iva e non concorrono alla formazione del reddito delle ASD/SSD percipienti qualora queste abbiano optato per il regime della Legge 16 dicembre 1991, n. 398.**

E' stato abrogato il comma 5 che disciplinava i compensi e i premi corrisposti agli atleti dilettanti ai sensi dell'art. 25 della Legge n. 133/1999 e dell'art. 90 della Legge n. 289/2000.

Con il nuovo comma 6, che ha sostituito integralmente l'originario comma 6 del D. Lgs. n. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile fino all'importo complessivo annuo di 15.000,00 euro. Se i compensi superano detto importo, questi concorrono a formare il reddito del percipiente soltanto per la parte eccedente l'importo di 15.000,00 euro. Di fatto, viene introdotta una "no tax area" di 15.000,00 euro, rispetto alla precedente, ancora in vigore fino al 1° luglio 2023, di importo limitato a 10.000,00 euro che considera tali redditi tra i "redditi diversi" ex art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ivi comprese le somme ricevute a seguito di rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale. Questi ultimi, tuttavia, ai sensi del successivo art. 37, comma 4, godranno della stessa "no tax area" di 15.000,00 euro.

Il successivo comma 6-bis stabilisce che all'atto del pagamento il lavoratore sportivo deve rilasciare autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive rese nell'anno solare.

Il comma 6-ter prevede che il nuovo meccanismo di tassazione di cui al precedente art. 36, previsto per tutti i lavoratori del settore dilettantistico, sia applicato anche agli atleti di età **inferiore a 23 anni** sempre che trattasi di atleti militanti in **squadre professionistiche** il cui fatturato nella stagione precedente a quella di applicazione della presente disposizione **non sia stato superiore a 5 milioni di euro**.

Il comma 6-quater disciplina in modo in un certo verso agevolativo il regime tributario dei premi per i risultati ottenuti dagli atleti nell'area dilettantistica, equiparandoli ai premi disciplinati dall'art. 30 del DPR n. 600/1973 e, quindi, con una **ritenuta alla fonte del 20% a titolo di imposta**.

Si ricorda che, come previsto dall'art. 35, per i redditi in argomento è prevista una esenzione contributiva di 5.000,00 euro e che l'aliquota contributiva pensionistica di cui ai commi 6, 7 e 8 dello stesso art. 35, fino al 31 dicembre 2027 è dovuta nella misura del 50% dell'imponibile contributivo.

12 – Art. 37 – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore di SSD/ASD, dalle FSN, dalle DSA e dagli EPS riconosciuti dal CONI e dal CIP, può essere oggetto di collaborazione coordinata e continuativa con applicazione della disciplina dell'obbligo assicurativo. I *cococo* amministrativi-gestionali hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale con l'iscrizione alla Gestione Separata INPS. Ai fini tributari l'attività in argomento è regolata, come sopra accennato, dal precedente art. 36, comma 6. I contributi versati dai *cococo* in parola non concorrono a formare il reddito degli stessi.

13 – Art. 38 – Area del professionismo e del dilettantismo

E' legislativamente stabilita la differenza tra attività sportiva professionistica e dilettantistica.

L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività con finalità lucrativa nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Sportive, con l'osservanza delle direttive e di criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento internazionale. Decorso inutilmente il termine di otto mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le direttive e i criteri di cui al presente articolo sono adottati, sentito il CONI, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dall'Autorità politica da esso delegata in materia di sport.

Il comma 1-bis, introdotto con il successivo comma 1-ter dall'art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, prevede che l'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui ai precedenti articoli 6 e 7, inclusi gli Enti del Terzo Settore di cui al comma 1-ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzione tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

Il successivo comma 1-ter dispone che agli Enti del Terzo Settore che esercitano come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritte, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

Gli articoli 39 e 40 – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport – non sono stati oggetto di modifiche, mentre i successivi articoli 41 e 42, recanti ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie hanno subito modifiche non rilevanti.

I successivi articoli da 43 a 50 recanti disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato non hanno subito modifiche.

14 – Artt. 51 e 52 – Abrogazione di Leggi ed entrata in vigore

L'entrata in vigore del D., Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163 del 5 ottobre 2022, era prevista a partire dal 1° gennaio 2023. Con l'art. 16, comma 1 del Decreto "Milleproroghe" – D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 -, è stata prorogata al **1° luglio 2023** la predetta entrata in vigore.

E' stato introdotto, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", all'art. 51, il comma 1-bis che prevede che per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro. Ciò comporta che coloro che hanno fruito, da gennaio a giugno 2023, della non imponibilità per i primi 10.000,00 euro, potranno godere per i compensi percepiti dal 1° luglio 2023, di una "no tax area" per soli 5.000,00 euro.

Le norme che risultavano abrogate con il comma 1 dell'art. 52 del D. Lgs. n. 36/2021 – Legge 14 giugno 1973, n. 366; Legge 23 marzo 1981, n. 91; art. 6 del D. Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38; art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 – saranno abrogate a partire dal 1° luglio 2023. E' stato, pertanto, abolito, in sede di conversione del Decreto "Milleproroghe", il comma 1, lett. c), che prevedeva che l'abrogazione delle disposizioni recate dall'art. 67, comma 1, lett. m), che stabilisce che sono redditi diversi, tra l'altro, i premi, i compensi, le indennità di trasferta e i rimborsi forfettari di spesa erogati dal CONI e dalle ASD/SSD, ivi compresi i compensi derivanti dai rapporti di *cococo* di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di Enti Sportivi Dilettantistici, a far tempo dal 1° luglio 2023.

Al comma 2 dello stesso art. 51 è stata modificata la data prevista dall'art. 31, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2021, che prevedeva l'eliminazione del vincolo dal 31 luglio 2023, fissando ovviamente la nuova data del **1° luglio 2023**. Inoltre, è stato previsto che il termine del **1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti**.

Pertanto, la vigente disciplina che regola i rapporti di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non subirà modifiche fino a tutto il 30 giugno 2023.

In sede di conversione del Decreto "Milleproroghe" sono stati aggiunti con l'art. 16, comma 2-bis, alcuni periodi, come riportato in sede di commento di cui sopra, dell'art. 31.

Si riporta, di seguito, il testo dell'art. 16 definitivamente approvato.

1. Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) All'articolo 51, comma 1, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° luglio 2023" e dopo le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024" (queste ultime interessano le Società Professionistiche);
 - a-bis) all'articolo 51, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del Decreto n. 36/2021 (15.000,00 euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro";
 - b) all'articolo 52, comma 1, alinea., le parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1° luglio 2023".

2. Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, le parole: "31 luglio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2023", dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi,

senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti" e all'ultimo periodo, le parole: "Decorso il termine di cui al primo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi i termini di cui al primo e secondo periodo".

2-bis. *Il comma 3 dell'art. 31 prevede che la misura del premio di cui all'art. 31 è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra gli atleti e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il loro primo contratto di lavoro sportivo.*

All'articolo 31, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2021, in sede di conversione in Legge del Decreto "Milleproroghe", sono stati aggiunti i seguenti periodi:

"Le FSN e le DSA approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito il 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti.

3. All'articolo 1, comma 24, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: "fino al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2023".

4. Al fine di sostenere le ASD/SSD colpite dall'emergenza COVID.....le concessioni alle ASD/SSD degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunalisono prorogate al 31 dicembre 2024.....

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 11 – 2023

Oggetto: Testo definitivo del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D.L. dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023 (Milleproroghe).

A completamento della Circolare della L.N.D. n. 41 del 17 novembre 2023, si porta all’attenzione delle ASD/SSD destinatarie della presente Circolare, il testo definitivo – *a tutt’oggi* - del Decreto Legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, coordinato con le modifiche apportate dal D. Lgs. “correttivo” n. 163 del 5 ottobre 2022 e dal D. L. n. 198 del 9 dicembre 2022 – cd. “Milleproroghe”-, convertito dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, elaborato dal Centro Studi Tributari della L.N.D.

L’entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2021, così come modificato dal D. Lgs. n. 163/22 e dal Decreto “Milleproroghe”, è prevista per il prossimo 1° luglio 2023.

TITOLO I – Disposizioni comuni e principi generali

Gli articoli da 1 a 5 sono rimasti invariati -

TITOLO II – Enti sportivi dilettantistici e professionistici

CAPO I - Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche –

Art. 6 (modificato con l’art. 1 del D. Lgs. n. 163/2022) – Forma giuridica

1. Gli Enti sportivi dilettantistici indicano nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 16 e seguenti del Codice Civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) **società di capitali e cooperative** di cui al libro V, Titoli V e VI del Codice Civile;

c-bis) enti del Terzo Settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e che esercitano come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui all’articolo 10 del citato Decreto;

2. Agli enti del Terzo Settore iscritti sia al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sia al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche si applicano le disposizioni del Decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del Capo I, solo in quanto compatibili con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

Art. 7 (modificato con l’art. 2 del D. Lgs. n. 163/2022) – Atto costitutivo e statuto –

1. Le Società e le Associazioni Sportive Dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve, tra l’altro, essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) - la denominazione;

- b) l'oggetto sociale con specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza dell'attività sportiva dilettantistica;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'Associazione;
- d) l'assenza di fine di lucro ai sensi dell'articolo 8;
- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le Società Sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del Codice Civile;
- f) l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli Organi statuari;
- g) le modalità di scioglimento dell'Associazione;
- h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle Società e delle Associazioni.

1-bis. *Laddove le Associazioni e le Società Sportive che siano state costituite per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, abbiano assunto la qualifica di Enti del Terzo Settore, anche nella forma di impresa sociale, e siano iscritte al Registro Unico del Terzo Settore, il requisito dell'esercizio in via principale dell'attività dilettantistica di cui al comma 1, lettera b), non è richiesto.*

1-ter. *Le Società Sportive Dilettantistiche sono disciplinate dalle disposizioni del Codice Civile riguardanti il contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto e la forma societaria adottata. Rimangono escluse le disposizioni riguardanti la distribuzione degli utili, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, commi 3 e 4-bis, e la distribuzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.*

Art. 8 (modificato con l'art. 3 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assenza di fine di lucro -

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio.

2. Ai fini di cui al comma 1 e fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4-bis, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci e associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma, si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112.

3. Se **costituiti** nelle forme **di società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, del Codice Civile, gli Enti dilettantistici possono destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. **Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli Enti costituiti nelle forme delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del Codice Civile.**

4. Negli Enti dilettantistici che assumono le forme di **società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titoli V e VI**, è ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al comma 3.

4-bis. *Al fine di incoraggiare l'attività di avviamento e di promozione dello sport e delle attività motorie, la quota di cui al comma 3 è aumentata fino all'ottanta per cento per gli Enti dilettantistici di cui al medesimo comma 3, diversi dalle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512*

del Codice Civile che gestiscono palestre, piscine e impianti sportivi in qualità di proprietari, conduttori o concessionari. L'efficacia di tale misura è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, all'autorizzazione della Commissione Europea.

Art. 9 (modificato con l'art. 4 del D. Lgs. 163/2022) - Attività secondarie e strumentali

1. Le Associazioni e le Società Sportive Dilettantistiche possono esercitare attività diverse da quelle principali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), a condizione che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano e che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali secondo criteri e limiti definiti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della Legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-bis. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazioni, promo-pubblicitari, cessione di diritti e Indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive sono esclusi dal computo dei criteri e dei limiti da definire con Decreto di cui al comma 1.

Gli articoli 10 e 11 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

Art. 12 (modificato con l'art. 5 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disposizioni tributarie

1. Sui contributi erogati dal CONI, dalle Federazioni Sportive Nazionali e dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI, alle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche non si applica la ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto di cui all'articolo 28, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2. Gli atti costitutivi e di trasformazione delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, nonché delle Federazioni Sportive Nazionali, **delle Discipline Sportive Associate** e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI direttamente connessi allo svolgimento dell'attività sportiva, sono soggetti all'imposta di registro in misura fissa.

3. Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche e Fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di Associazioni Sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuti dalle Federazioni Sportive Nazionali o da Enti di Promozione Sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917.

Gli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 36/2021 non sono stati modificati

TITOLO III – Persone fisiche –

CAPO I – Atleti

Art. 15 (modificato con l'art. 6 del D. Lgs. n. 163/2022) – Tesseramento

1. Il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una Associazione o Società Sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione Sportiva Nazionale o Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva.

2. Il tesserato ha diritto di partecipare all'attività e alle competizioni organizzate **o riconosciute** dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata, dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza dell'Associazione o della Società sportiva **per i quali è tesserato**, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti richiesti, a ricoprire le cariche dei relativi Organi direttivi e di partecipare alle Assemblee degli Organi consiliari, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

3. **I soggetti** tesserati, nell'esercizio della pratica sportiva sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC e dalla Federazione Nazionale e Internazionale, Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 16 (modificato con l'art. 7 del D. Lgs. n. 163/2022) - **Tesseramento degli atleti minorenni**

1. La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'articolo 316 del Codice Civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 337-bis e seguenti del Codice Civile.

2. Il minore che abbia compiuto i **14 anni di età** non può essere tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.

3. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani, anche non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno, laddove siano iscritti da almeno un anno a una qualsiasi classe dell'ordinamento scolastico italiano, possono essere tesserati presso Società e Associazioni affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate o agli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani di cui ai commi 1 e 2.

4. Il tesseramento di cui al comma 3 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendone i presupposti di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.

CAPO II – Tecnici, dirigenti, direttori di gara

Art. 17 (modificato con l'art. 8 del D. Lgs. n. 163/2022) – **Tecnici e dirigenti sportivi**

1. Rientrano tra i tecnici gli istruttori, gli allenatori, i maestri e i selezionatori.

2. I tecnici e i dirigenti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dettate dal CONI, dal CIO, dal CIP, dal IPC, dalla Federazione Internazionale e Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva di appartenenza.

Art. 18 – Direttori di gara – (nessuna modifica)

Gli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 24 interessano gli sport equestri

TITOLO V – Disposizioni in materia di lavoro sportivo

CAPO I – Lavoro sportivo

Art. 25 (modificato con l'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2022) – **Lavoratore sportivo –**

1. E' lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo. **E' lavoratore sportivo anche ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti dei singoli Enti affilianti, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

1-bis. La disciplina del lavoro sportivo è posta a tutela della dignità dei lavoratori nel rispetto del principio di specificità dello sport.

2. Ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un rapporto di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile (soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81").

3. Ai fini della certificazione dei contratti di lavoro, gli accordi collettivi stipulati dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, anche Paralimpiche, e dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale delle categorie di lavoratori sportivi interessate, possono individuare indici delle fattispecie utili ai sensi dell'articolo 78 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, *(soppresse le parole "fatta salva l'applicazione dell'articolo 2, comma 1 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81)*. In mancanza di questi accordi si tiene conto degli indici individuati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport da adottarsi, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto.

4. Abrogato

5. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal Decreto, ai rapporti di lavoro sportivo si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale tributario.

6. I lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono prestare la propria attività nell'ambito della Società e Associazione Sportiva Dilettantistica fuori dell'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza. ***A essi si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari di cui all'articolo 29, comma 2. L'attività dei lavoratori dipendenti di cui al presente comma può essere retribuita dai beneficiari solo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza e, in tal caso, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e all'articolo 36, comma 6. Possono, inoltre, ricevere i premi e le borse di studio erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 36, comma 6-quater.***

6-bis. Il contratto individuale del direttore di gara e dei soggetti che, indipendentemente dalla qualifica indicata dai regolamenti della disciplina sportiva di competenza, sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze, è stipulato dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata o dall'Ente di Promozione Sportiva competente. Alle prestazioni dei direttori di gara che operano nell'area del professionismo non si applica il regime previsto per le prestazioni sportive di cui all'art. 36, comma 6.

7. Ai lavoratori sportivi, cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, si applicano le pertinenti disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelle dei relativi provvedimenti attuativi.

8. Il trattamento dei dati personali dei lavoratori sportivi, anche mediante strumenti informatici e digitali, è effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 679/2016, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati) nonché del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. In attuazione dell'articolo 88 del Regolamento (UE) n. 679/2016, norme più specifiche sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi sono previste con accordo collettivo stipulato dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva e dai rappresentanti delle categorie dei lavoratori interessate. In mancanza di accordo collettivo, si applicano le norme sulla protezione dei dati personali dei lavoratori sportivi stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 26 (modificato con l'art.14 del D. Lgs. n. 163/2022) – Disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo –

1. Ai contratti di lavoro subordinato sportivo non si applicano le norme contenute negli articoli 4, 5 e 18 *(soppresso il n. 13)*, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, della Legge 15

luglio 1966, n. 604, nell'articolo 1, commi da 47 a 69, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, negli articoli 2, 4 e 5 della Legge 11 maggio 1990, n. 108, nell'articolo 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23, e **nell'articolo 2013 del Codice Civile**.

2. Il contratto di lavoro subordinato sportivo può contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. E' ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti. E', altresì, ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una Società o Associazione Sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva. Non si applicano gli articoli da 19 a 29 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. L'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica alle sanzioni disciplinari irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate e dagli Enti di Promozione Sportiva.

4. Le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle Società e degli sportivi per la corresponsione del **trattamento di fine rapporto** al termine dell'attività sportiva a norma dell'articolo 2123 del Codice Civile.

5. Nel contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto, insorte fra la Società Sportiva e lo sportivo, sono deferite ad un Collegio Arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli Arbitri oppure stabilire il numero degli Arbitri e il modo in cui questi devono essere nominati.

6. Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Art. 27 (modificato con l'art. 15 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nei settori professionistici –

L'articolo è rimasto invariato con l'aggiunta al comma 5, in fine, del seguente periodo: "L'approvazione secondo le regole stabilite dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalla Disciplina Sportiva Associata è condizione di efficacia del contratto"-

Art. 28 (sostituito integralmente con l'art. 16 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporto di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo –

1. Il lavoro sportivo prestato nell'area del dilettantismo è regolato dalle disposizioni contenute nel presente Titolo, salvo quanto diversamente disposto dal presente articolo.

2. Nell'area del dilettantismo il lavoro sportivo si presume oggetto di lavoro autonomo nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:

- a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non supera le diciotto ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
- b) le prestazioni oggetto del contratto risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva.

3. L'Associazione o Società destinataria delle prestazioni sportive è tenuta a comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo, di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 39. La comunicazione al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche equivale a tutti gli effetti, per i rapporti sportivi di cui al presente articolo, alle comunicazioni al Centro per l'Impiego di cui all'articolo 9-bis, commi 2 e 2-bis, del Decreto Legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS e INAIL in tempo reale. La comunicazione medesima è messa a disposizione del Ministero del Lavoro e delle

Politiche Sociali e degli altri Enti cooperanti secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività. Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'Impiego. All'irrogazione delle sanzioni provvedono gli Organi di vigilanza in materia di lavoro, fisco e previdenza, che trasmettono il rapporto all'Ufficio territoriale dell'Ispettorato del Lavoro. Non sono soggetti a obblighi di comunicazione i compensi non imponibili a fini fiscali e previdenziali.

4. Per le collaborazioni coordinate e continuative relative alle attività previste dal presente Decreto, l'obbligo di tenuta del Libro Unico del Lavoro, previsto dagli articoli 39 e 40 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, è adempiuto in via telematica all'interno di apposita Sezione del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche. Nel caso in cui il compenso annuale non superi l'importo di euro 15.000,00, non vi è obbligo di emissione del relativo prospetto paga.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, entro il primo aprile 2023 sono individuate le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti previsti ai commi 3 e 4. Le disposizioni recate dai commi 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

Art. 29 (modificato con l'art. 17 del D. Lgs. n. 163/2022) – Prestazioni sportive dei volontari-

1. Le Società e le Associazioni Sportive (*la parola "Dilettantistiche" è soppressa*), le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva, anche Paralimpici, il CONI, il CIP e la Società Sport e Salute S.p.A., possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali. Le prestazioni **dei volontari** sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

2. Le prestazioni sportive dei volontari di cui al comma 1 non sono retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.

3. Le prestazioni sportive **dei volontari** sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività **sportiva**.

4. Gli Enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. Si applica l'articolo 18, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 30 (modificato con l'art. 18 del D. Lgs. n. 163/2022) – Formazione dei giovani atleti –

1. Nell'ottica della valorizzazione della formazione di giovani atleti, per garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva, e ferma restando la possibilità di realizzazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ai sensi della normativa vigente, le Società e le Associazioni Sportive **Dilettantistiche e le Società Professionistiche** possono stipulare contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, di cui all'articolo 43 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'articolo 45 del medesimo Decreto Legislativo. La formazione degli atleti può essere conseguita anche con le classi di Laurea L-22 (Scienze Motorie e di Laurea Magistrale), LM-47 (Organizzazione e Gestione dei

Servizi per lo Sport e le Attività Motorie), la LM-67 (Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattative) nonché la LM-68 (Scienze e Tecniche dello Sport).

I commi 2, 3, 4, 5, 6, e 7 sono rimasti invariati

7-bis - Per le Società Sportive Professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il limite minimo di età è fissato a 15 anni, fermo il limite massimo dei 23 anni di cui all'articolo 1, comma 154, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 31 (modificato con l'art. 19 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe") – Abolizione del vincolo sportivo e premio di formazione tecnica –

1. Le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta, individuate come vincolo sportivo, sono eliminate entro il 1° luglio 2023. Il predetto termine è prorogato al 1° luglio 2024 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti. Le Federazioni Sportive possono dettare una disciplina transitoria che preveda la diminuzione progressiva della durata massima dello stesso. Decorso i termini di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il vincolo sportivo si ritiene risolto.

2. Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate prevedono con proprio regolamento che, in caso di primo contratto di lavoro sportivo:

a) le società Sportive Professionistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono conto della durata e del contenuto formativo del rapporto, tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto attività dilettantistica ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione ovvero tra le Società Sportive Professionistiche presso le quali l'atleta ha svolto **la propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione;

b) le Società Sportive Dilettantistiche riconoscono un premio di formazione tecnica proporzionalmente suddiviso secondo modalità e parametri che tengono adeguatamente conto della durata e del contenuto formativo del rapporto tra le Società Sportive Dilettantistiche presso le quali l'atleta ha svolto la **propria** attività ed in cui ha svolto il proprio percorso di formazione.

3. La misura del premio di cui al presente articolo è individuata dalle singole Federazioni secondo modalità e parametri che tengano adeguatamente conto dell'età degli atleti, nonché della durata e del contenuto patrimoniale del rapporto tra questi ultimi e la Società o Associazione Sportiva con la quale concludono il primo contratto di lavoro sportivo. **Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate approvano i regolamenti di cui al comma 2 entro il 31 dicembre 2023. Nel caso di mancata adozione entro il predetto termine, vi provvede l'Autorità politica delegata in materia di sport, con proprio Decreto. In ogni caso, il vincolo sportivo previsto dalla FSN o dalla DSA che, decorso il predetto termine, non abbia provveduto all'adozione del regolamento, si intende abolito al 31 dicembre 2023 per i tesseramenti che costituiscono rinnovi, senza soluzione di continuità, di precedenti tesseramenti, fermo restando quanto previsto al comma 1 in ordine all'abolizione del vincolo sportivo entro il 1° luglio 2023 per gli altri tesseramenti. (Dal prossimo 1° luglio, il tesseramento non sarà più rinnovato automaticamente per la Società appartenenza ma dovrà essere confermata volontariamente di anno in anno dal calciatore/calciatrice stessi a partire dal compimento del quattordicesimo anno di età. Tuttavia, il termine del 1° luglio 2023 è prorogato al 1° luglio 2024, per i tesseramenti, in essere a quella data, che costituiscono rinnovi di precedenti tesseramenti mentre, giova ribadirlo, per i nuovi tesseramenti dal 1° luglio 2023 l'impegno non potrà che avere scadenza annuale).**

Art. 32 (modificato con l'art. 20 del D. Lgs. n. 163/2022) – Controlli sanitari dei lavoratori sportivi

1. L'attività sportiva dei lavoratori di cui all'articolo 25 è svolta sotto controlli medici, secondo **disposizioni stabilite** con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro della Salute, previa intesa in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi

dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Decreto.

2. Le norme di cui al comma 1, **possono, fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81**, prevedere, tra l'altro, l'istituzione di una scheda sanitaria per le **attività sportive per ciascun lavoratore sportivo** nonché l'individuazione dei tempi per l'effettuazione delle rivalutazioni cliniche e diagnostiche, in relazione alla tipologia dell'attività sportiva svolta e alla natura dei singoli esami da svolgere.

3. In caso di istituzione della scheda sanitaria il Decreto di cui al comma 1 ne disciplina anche le modalità di compilazione e di conservazione.

4. Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della scheda per i lavoratori sportivi subordinati gravano sulle Società e Associazioni Sportive.

5. Le competenti Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate possono stipulare apposite convenzioni con le Regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda. Con il Decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i requisiti delle strutture presso le quali devono essere effettuati i controlli.

6. Per gli adempimenti di cui al presente articolo le Regioni possono istituire appositi Centri di Medicina Sportiva, nonché stipulare convenzioni con l'Istituto di Medicina dello Sport.

6-bis. Per l'accertamento dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva dei soggetti diversi dai lavoratori sportivi di cui al presente Decreto, restano fermi i criteri tecnici generali fissati per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica con il Decreto di cui all'articolo 5 del Decreto 30 dicembre 1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla Legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni relative allo svolgimento dell'attività sportiva non agonistica adottate con il Decreto di cui all'articolo 7, comma 11, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 180.

Art. 33 (modificato con l'art. 21 del D. Lgs. n. 163/2022) – Sicurezza dei lavoratori sportivi e dei minori –

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Decreto, ai lavoratori sportivi si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto compatibili con le modalità della prestazione sportiva. **Il lavoratore sportivo è sottoposto a controlli medici di tutela della salute nell'esercizio delle attività sportive secondo le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1. L'idoneità alla mansione, ove non riferita all'esercizio dell'attività sportiva, è rilasciata dal medico competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

I commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sono rimasti sostanzialmente invariati con le seguenti modifiche:

comma 5: "Ai lavoratori subordinati sportivi si applicano le tutele previste dalla Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI).....";

comma 6: dopo le parole "con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro della Salute" sono aggiunte le parole "e con l'Autorità delegata per le pari opportunità e la famiglia".

Art. 34 (modificato con l'art. 22 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assicurazione contro gli infortuni -

1. I lavoratori subordinati sportivi dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del Testo Unico delle Disposizioni per l'Assicurazione Obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sottoposti al relativo obbligo assicurativo, anche qualora vigano previsioni contrattuali o di legge di tutela con polizze privatistiche. **Con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, sono stabilite le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo.**

2. Dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo le retribuzioni stabilite ai fini della determinazione del premio valgono anche ai fini della liquidazione della indennità giornaliera di inabilità

temporanea assoluta, di cui all'articolo 66, numero 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

3. Ai lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo prevista **dall'articolo 5, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui al comma 1, secondo periodo.**

4. Per gli sportivi **dilettanti** di cui all'articolo 51 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che svolgono attività sportiva **come volontari**, rimane ferma la tutela assicurativa obbligatoria prevista dal medesimo articolo 51 e nei relativi provvedimenti attuativi, **oltre a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4.**

Art. 35 (modificato dall'art. 23 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento pensionistico

1. *invariato.*

2. **Nell'area del dilettantismo** i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome (*soppressa la frase "o prestazioni autonome occasionali"*) hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. A tal fine essi sono iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e della quale si applicano le relative norme.

3, 4 e 5 sono rimasti invariati.

6. Per i lavoratori di cui al comma 2, iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **24 per cento.**

7. Per i lavoratori di cui al comma 2, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita **nella misura del 25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8. Per i lavoratori di cui al comma 2 che svolgono prestazioni autonome di cui all'articolo 53, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è stabilita in misura pari al **25 per cento. Per tali lavoratori si applicano le aliquote aggiuntive previste per gli iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 sulla base del relativo rapporto di lavoro.**

8-bis. L'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, di cui ai commi 6, 7 e 8, sono calcolate sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro annui.

8-ter. Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al Fondo di cui ai commi 6, 7 e 8 è dovuta nei limiti del 50 per cento dell'imponibile contributivo. L'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.

8-quater. Per i rapporti di lavoro sportivo iniziati prima del termine di decorrenza indicato nell'art. 51 e inquadrati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 67, primo comma, lett. m), primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si dà luogo a recupero contributivo.

8-quinqies. Per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, l'adempimento della comunicazione mensile all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche.

Art. 36 (modificato con l'art. 24 del D. Lgs. n. 163/2022) – Trattamento tributario

I commi 1, 2 e 3 sono rimasti invariati

4. Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, **sono operazioni esenti** dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale premio, qualora sia percepito da Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche senza fini di lucro che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 16 dicembre 1991, n. 398, non concorre alla determinazione del reddito di tali Enti.

5. Abrogato

6. I compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Qualora l'ammontare complessivo dei suddetti compensi superi il limite di euro 15.000,00, esso concorre a formare il reddito del percipiente solo per la parte eccedente tale importo.

6-bis. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 6, all'atto del pagamento il lavoratore sportivo rilascia autocertificazione attestante l'ammontare dei compensi percepiti per le prestazioni sportive dilettantistiche rese nell'anno solare.

6-ter. Al fine di sostenere il graduale inserimento degli atleti e delle atlete di età inferiore a 23 anni nell'ambito del settore professionistico, le retribuzioni agli stessi riconosciute, al fine del calcolo delle imposte dirette, non costituiscono reddito per il percipiente fino all'importo annuo massimo di euro 15.000,00. In caso di superamento di detto limite, il predetto importo non contribuisce al calcolo della base imponibile e delle detrazioni da lavoro dipendente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, per quanto riguarda gli sport di squadra, alle Società Sportive Professionistiche il cui fatturato nella stagione sportiva precedente a quella di applicazione della presente disposizione non sia stato superiore a 5 milioni di euro.

6-quater. Le somme versate a propri tesserati in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, secondo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

7. Abrogato

Art. 37 (come modificato con l'art. 25 del D. Lgs. n. 163/2022) – Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale

1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del **Codice di Procedura Civile**.

2. Ai rapporti di collaborazione di cui al comma 1, si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo **di cui all'articolo 5, commi 2, e 3, del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n.38, secondo i criteri stabiliti con il Decreto di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo.**

3. I collaboratori di cui al comma 1, hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale, con iscrizione alla Gestione Separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo la relativa disciplina previdenziale.

4. **L'attività dei soggetti di cui al comma 1 è regolata, ai fini previdenziali, dall'articolo 35, commi 2, 8-bis e 8-ter, e, ai fini tributari, quale che sia la tipologia, dall'articolo 36, comma 6.**

5. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai soggetti di cui al comma 1 o dai relativi collaboratori in ottemperanza a disposizioni di legge, non concorrono a formare il reddito di questi ultimi ai fini tributari.

6. Abrogato

Art. 38 (modificato con l'art 26 del D. Lgs. n. 163/2022) – Area del dilettantismo e del professionismo

1. L'area del professionismo è composta dalle Società che svolgono la propria attività sportiva con finalità lucrative nei settori che, indipendentemente dal genere, conseguono la relativa qualificazione dalle Federazioni Sportive Nazionali o dalle Discipline Sportive Associate secondo le norme emanate dalle Federazioni e dalle Discipline Associate stesse, con l'osservanza delle direttive e dei criteri stabiliti dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, in armonia con l'ordinamento sportivo internazionale.

1-bis. L'area del dilettantismo comprende le Associazioni e le Società di cui agli articoli 6 e 7, inclusi gli enti del Terzo Settore di cui al comma -ter, che svolgono attività sportiva in tutte le sue forme, con prevalente finalità altruistica, senza distinzioni tra attività agonistica, didattica, formativa, fisica o motoria.

1-ter. Agli Enti del Terzo Settore che esercitano, come attività di interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti, avendone i requisiti, al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, si applicano le disposizioni previste per le Associazioni e Società Dilettantistiche limitatamente all'attività sportiva dilettantistica esercitata.

CAPO II – Disposizioni a sostegno delle donne nello sport

Art. 39 – Fondo per passaggio al professionismo e l'estensione delle tutele sul lavoro negli sport femminili - E' rimasto invariato –

Art. 40 -Promozione della parità di genere – E' rimasto invariato -

CAPO III - Ulteriori disposizioni in materia di laureati in Scienze Motorie

Art. 41 – (parzialmente modificato con l'art 27 del D. Lgs. n. 163/2022) E' rimasto sostanzialmente invariato con l'inserimento del seguente comma 8-bis: Il Chinesiologo delle attività motorie preventive e adattate, o altro professionista dotato di specifiche competenze, provvede alla supervisione dell'Attività Fisica Adattata eseguita in gruppo e alla supervisione dell'esercizio fisico strutturato eseguito individualmente.

Art. 42 (modificato con l'art 42 del D. Lgs. n. 163/2022) – Assistenza nelle attività motorie e sportive

1. I corsi di attività motoria e sportiva offerti all'interno di palestre, centri e impianti sportivi di ogni tipo, devono essere svolti con il coordinamento di un Chinesiologo o di un Istruttore di specifica disciplina in possesso di una equipollente abilitazione professionale, dei cui nominativi deve essere data adeguata pubblicità. Ferme le competenze in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie previste dall'articolo 5 della Legge 1° febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018, n. 3, in tema di individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie, l'equiparazione tra titoli è stabilita con l'Accordo di cui al comma 6 dell'articolo 41.

2. Non è stato modificato

3. L'Istruttore di specifica disciplina deve essere in possesso dei requisiti *abilitanti* previsti per le singole attività motorie e sportive dalle relative Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP.

4. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 1:

a) le attività sportive disciplinate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate o dagli Enti di Promozione Sportiva *anche Paralimpici* riconosciuti dal CONI e dal CIP;

b) le attività motorie a carattere ludico ricreativo non riferibili a Discipline Sportive riconosciute dal CONI e dal CIP (*sono state soppresse le parole "tra cui il ballo e la danza"*), nonché le attività relative a discipline riferibili ad espressioni filosofiche dell'individuo che comportino attività motorie.

I commi 5 e 6 non sono stati modificati.

TITOLO VI – Disposizioni in materia di pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai Gruppi Sportivi Militari e dei Corpi Civili dello Stato –

Gli artt. da 43 a 50 non sono stati modificati)

CAPO I – Gruppi Sportivi dei Corpi Civili e dello Stato

CAPO II – Gruppi Sportivi Militari

CAPO III – Disposizioni in materia di assunzioni nella Pubblica Amministrazione

TITOLO VII – Disposizioni finali

Art. 51 *(modificato con l'art.29 del D. Lgs. n. 163/2022 e con l'art. 16 del Decreto "Milleproroghe" del 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla Legge n. 14/2023)* – **Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente Decreto si applicano a decorrere dal 1° luglio, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 10, 39 e 40 e del Titolo VI che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 e ad esclusione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 7, che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024

1-bis. Per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo che nel periodo d'imposta 2023 percepiscono compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, nonché compensi assoggettati ad imposta ai sensi dell'art. 36, comma 6, del presente Decreto (15.000,00euro non tassabili), l'ammontare escluso dalla base imponibile ai fini fiscali per il medesimo periodo d'imposta non può superare i 15.000,00 euro”;

2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) all'articolo 17, comma 1, lettera f), le parole “indennità percepite da sportivi professionisti al termine dell'attività sportiva ai sensi del settimo comma dell'articolo 4 della Legge 23 marzo 1981, n. 91” sono sostituite da “indennità percepite dai lavoratori subordinati sportivi al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 26, comma 4 del **Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36**”.

b) *la lettera a) del comma 2 dell'articolo 53, è sostituita dalla seguente: “a) i redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”;*

c) *il comma 3 è soppresso.*

3. All'articolo 2, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole “dall'articolo 90 della Legge n. 289/2002” sono sostituite dalle seguenti: “dal Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n. 36”.

Art.52 *(modificato con l'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2022 e con il Decreto "Milleproroghe")* - **Abrogazioni**

1. A decorrere dal **1° luglio 2023** sono abrogati:

a) la Legge 14 giugno 1973, n. 366 (*previdenza INPS calciatori professionisti*)

b) la Legge 23 marzo 1981, n. 91 (*lavoratori subordinati sportivi professionisti-indennità esente IVA*)

c) l'articolo 6 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (*assicurazione sportivi professionisti*)

d) abrogato (art.2, comma 2, lett. d), del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81)

d-bis) l'art. 3 della Legge 16 dicembre 1991, n. 398 (*indennità di preparazione e promozione non concorre alla determinazione del reddito*)

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente Decreto sono abrogati:

a) l'articolo 90, commi 4, 5, 8, 17, 18, 18-bis, 19, 23, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) la Legge 20 gennaio 2016, n. 12;

c) l'articolo 1, comma 369, ultimo periodo, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205;

d) l'articolo 12-bis del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126.

2.bis. - All'articolo 67, primo comma, lettera m), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da "e, quelli erogati" a "Associazioni Sportive Dilettantistiche" sono soppresse a decorrere dal 1° luglio 2023.

2-ter. - All'articolo 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111, le parole "riconosciute ai fini sportivi dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano" sono sostituite dalle seguenti "iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche".